



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. DG-ABAP (GIADA) 209.15.10

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.48.16

Allegati: 4

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 8399]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 8399]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto:

[ID_VIP: 8399] **PROVINCIA DI SASSARI (comuni di Porto Torres e Sassari) - Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "SASSARI 3", della potenza di 28 MW e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi in località "Strada vicinale Santa Giusta" – PROGETTO DEFINITIVO.**
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)
Proponente: Energia Pulita Italiana S.r.l.
Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p. c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(sabap-ss@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Soprintendenza speciale per il PNRR



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001,

l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO l'allora vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche".

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti".

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)".

VISTO il vigente decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in particolare l'art. 41, comma 4, e l'Allegato I-8, fatto salvo quanto stabilito all'art. 226, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 ("Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso") e l'abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista

dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato I.8.

VISTA la Circolare DGABAP n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *“Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*.

VISTA la Circolare n. 42 del 28/11/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *“Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”: applicabilità della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei settori speciali (Libro III). Chiarimenti normativi”*.

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell'11/03/2022 e DGABAP n. 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATA la nota della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 26028 del 07/11/2023, recante *“Attività della Soprintendenza speciale per il PNRR. Gestione flusso documentale in entrata. Indicazioni operative in merito alla trasmissione via pec e peo delle pratiche”*.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

VISTE le *“Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici”*, pubblicate il 27 giugno 2022 e redatte da un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica – Dipartimento per l'energia e composto da CREA, GSE, ENEA e RSE.

CONSIDERATO che **Energia Pulita Italiana S.r.l.**, con nota firmata digitalmente il 27/04/2022, ha presentato istanza anche al Ministero della cultura, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il **Progetto di un impianto agrivoltaico denominato “SASSARI 3”, della potenza di 28 MW e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi in località “Strada vicinale Santa Giusta” – Progetto Definitivo**, nei comuni di Porto Torres e Sassari, nella provincia di Sassari.

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte solare di tipo agrivoltaico, denominato *“Sassari 3”*, e delle relative opere di connessione alla RTN, in un'area a vocazione agricola all'interno dei territori comunali di Porto Torres (SS) e Sassari (SS), al confine dei relativi limiti amministrativi (Località Renuzzo – l'Appio – Sant'Osanna), distante circa 8,0 km dal centro abitato di Porto Torres e circa 4,0 km dalla zona costiera, servita dalla viabilità provinciale S.P. 34 - S.P. 93 – S.P. 4. Nell'areale oggetto di studio oltre il 90% dei terreni si presenta come seminativi; i terreni oggetto di intervento sono attualmente adibiti a coltivazione di cereali avvicendati a leguminose e/o a pascolo. Il parco agrivoltaico proposto risulta articolato in 5 sotto-campi costituiti da strutture ad inseguimento monoassiale (trackers) in grado di generare una potenza complessiva di 28 MWp su una superficie di circa 43 ha, in prossimità della Località *“Strada Vicinale Santa Giusta”* e su una ulteriore area nell'agro del Comune di Porto Torres. La potenza di picco dell'impianto sarà integrata con un sistema di accumulo di potenza pari a 10 MW ed una potenza in immissione complessiva, ai fini della connessione nella Rete di Trasmissione Nazionale di 23,5 MW. L'insieme dei pannelli viene quindi collegato a una stazione di inverter in cui l'energia elettrica viene trasformata prima di essere trasferita alla rete attraverso un sistema di linee elettriche interrato. Il progetto prevede inoltre il riutilizzo e la riqualificazione dei manufatti presenti in loco, indirizzandoli all'allevamento di bestiame da carne, alimentato con foraggio e cereali prodotti localmente oltre alla riconversione di un ampio appezzamento agricolo alla produzione del foraggio – per la quale conduzione, nell'istanza di VIA, si fa generico riferimento ad un'Azienda agricola già presente sul fondo, non organicamente inserita nell'ambito del quadro societario invece proponente il distinto impianto fotovoltaico. Completano l'impianto

le infrastrutture tecniche necessarie alla conversione DC/AC della potenza generata e le opere di connessione alla RTN. Il progetto proposto prevede l'installazione dei seguenti elementi: • n. 326 strutture a 72 moduli; n. 36 a 232 moduli e n. 18 da 252 moduli, da posizionare a terra su apposita struttura in acciaio caratterizzata da tecnologia tracker, opportunamente infissi nel terreno, per un totale di 50.904 pannelli fotovoltaici con potenza pari a 28MWp; Per quanto riguarda il cavidotto per il collegamento dell'impianto di produzione con la RTN Terna lo stesso attraverserà i Comuni di Sassari e Porto Torres correndo principalmente su viabilità esistente (strade poderali, S.P. 34 e Strada vicinale Pozzo d'Esse). La connessione alla stazione elettrica di trasformazione SE tramite la cabina di consegna a bordo campo della società proponente avverrà in linea interrata. Il collegamento, della lunghezza totale di circa 8,90 km, sarà esercito alla tensione di 36 kV; la connessione alla stazione elettrica Terna denominata "Fiumesanto 2" con la cabina di consegna a bordo campo della società proponente avverrà in linea interrata AT.

CONSIDERATO che **Energia Pulita Italiana S.r.l.**, con PEC del 29/06/2022, ha sollecitato il Ministero della transizione ecologia e il Ministero della cultura affinché venga assegnato un codice procedura ID_VIP al progetto al fine di consentire alla stessa Società di monitorare lo stato di avanzamento della procedura, come anche di avviare l'istruttoria amministrativa, con eventuale richiesta di perfezionamento della documentazione, tuttavia, dovendosi qui evidenziare che, in materia di verifica della procedibilità dell'istanza di VIA e pubblicazione del progetto di cui trattasi sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali, è responsabile la sola autorità competente, rappresentata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione Generale Valutazioni ambientali**, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0149590 del 29/11/2022, ha chiesto al proponente di perfezionare l'istanza di VIA.

CONSIDERATO che **Energia Pulita Italiana S.r.l.**, con nota del 06/12/2022, ha perfezionato la documentazione allegata all'istanza di VIA.

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. n. m_amte.MiTE.RU.U.0159090 del 16/12/2022, ha comunicato "... *la procedibilità dell'istanza ...* " di VIA e la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico, chiedendo al Proponente "... *Ai sensi dell'art. 23 co. 1 lett. g-ter, ... di trasmettere l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Inoltre, si chiede di indicare se l'area di progetto ricade in una o più delle aree indicate al comma 8 dell'art. 20 del D.L 199/2021 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili" ...*".

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 7163 del 20/12/2022, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-*quinquies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004), come anche i contributi istruttori della U.O. DG-ABAP-Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e della U.O. DGABAP-Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR, comunicando, altresì, quanto segue: "... *si deve anche evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nella nota succitata del 16/12/2022, pur dichiarando la procedibilità dell'istanza di VIA, ha parimenti chiesto al Proponente "... di trasmettere l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ...*", previsto come allegato obbligatorio all'istanza di VIA (v. art. 23, comma 1, lett. g-ter, del D.Lgs. n. 152 del 2006). Pertanto, considerata la rilevanza dell'atto sopra descritto e già richiesto al Proponente dall'autorità competente come allegato obbligatorio all'istanza di VIA, si deve comunicare a codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che si rimane in attesa di acquisirlo e prenderne visione ai fini degli adempimenti istruttori di competenza della medesima Soprintendenza ABAP e della Scrivente, i cui termini procedurali di cui al richiamato art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, non

potranno che decorrere dalla data della stessa acquisizione, conseguente all'inoltro della relativa specifica istanza del Proponente al competente Ufficio periferico di questo Ministero della cultura ... Pertanto, nel doveroso rispetto dei termini previsti dalla sopra citata normativa, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Sassari di voler far pervenire esclusivamente a questa competente Soprintendenza speciale per il PNRR, entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione mancante (v. art. 23, comma 1, lett. g-ter, del D.Lgs. n. 152 del 2006, come già richiesto dall'autorità competente), il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi (anche con riferimento a quanto sopra chiesto in merito alla Relazione paesaggistica e al propedeutico adeguato sviluppo degli elaborati progettuali, sulla base delle disposizioni impartite con la Circolare DGABAP n. 19 del 21/03/2022) ...”;

- b) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 34317 del 21/12/2022, con la quale è stato dichiarato il concorrente interesse regionale nel procedimento di VIA di competenza statale ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- c) **Energia Pulita Italiana S.r.l.** nota del 22/12/2022, con la quale si trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e a questa Soprintendenza speciale per il PNRR quanto segue: “... • il numero del codice pratica MYTERNA assegnato alla soluzione di connessione alla RTN fornita da Terna S.p.A. per il progetto in oggetto 202100533; • copia dell'istanza inviata per la richiesta dell'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e relative ricevute di consegna via PEC [del 21/12/2022] alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Sassari e Nuoro; la società proponente provvederà alla trasmissione dell'atto appena disponibile; • in ottemperanza alla richiesta di indicare se l'area di progetto ricade in una o più delle aree indicate al comma 8 dell'art. 20 del D.L 199/2021 recante “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”, si invia la tabella di seguito:

Articolo, comma	Previsione	SASSARI 3 Area di progetto
Art. 20, c. 8	Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:	
a)	i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico	non ricade
b)	le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;	non ricade
c)	le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento	non ricade
c-bis)	i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali	non ricade
(c-bis.1)	i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)	non ricade
c-ter)	esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere; 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri dal 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri. (8)	non ricade

MA

c-quater)	fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ne ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. (8)	ricade parzialmente Dall'inquadramento dell'area su carta delle aree non idonee ai sensi della DGR 59/90 del 2020 (elaborato SASSARI3-IAT15) l'intera area di progetto non ricade in area considerata "non idonea"
-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alla predetta nota del 22/12/2022 è allegata quella del Proponente datata 21/12/2022, relativa all'istanza formulata alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro per l'avvio del diverso e distinto procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'allora vigente art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016;

- d) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 1827 del 18/01/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali, con allegati i pareri istruttori regionali acquisiti, rappresentando che "... *In relazione al Quadro di riferimento programmatico ...: 1. dal punto di vista della coerenza delle opere proposte con la pianificazione generale vigente (Piano urbanistico comunale - P.U.C.) del Comune di Sassari e (Piano [Regolatore] Generale – P.R.G) del Comune di Porto Torres, si rileva che le aree di intervento ricadono in zona urbanistica agricola, sottozona E2 del P.U.C. ed E del P.R.G. ... 2. alcune aree proposte per la realizzazione dell'impianto interferiscono con aree non idonee, individuate ai sensi dell'Allegato b) alla Delib.G.R. n. 59/90 del 27.11.2020 e nello specifico con riferimento ai seguenti punti: 7.2 "Terreni agricoli irrigati per mezzo di impianti di distribuzione /irrigazione gestiti dai Consorzi di Bonifica"; 9. 1 Pericolo idraulico - "Aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4); 12.7 "Aree gravate da usi civici". A tale riguardo si rimanda alla nota della Direzione Generale dell'Agricoltura - Servizio Territorio Rurale Agro-Ambiente e Infrastrutture, prot. n. 26824 del 29.12.2022, prot. 35099 D.G.A. n. di pari data) nella quale, accertato che alcune aree risultano aperte all'esercizio dell'uso civico in favore dei cittadini residenti nel Comune di Porto Torres ... Con nota prot. n. 3574 del 17.01.2023 (prot. D.G.A. n. 1498 di pari data) della Direzione Generale Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari ha evidenziato che "(...) l'intervento proposto non ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. L. 3267/23, pertanto non sono necessari pareri o provvedimenti amministrativi di questo Servizio. Al fine di proteggere l'impianto da incendi di vegetazione e al fine di prevenire pericoli di incendio boschivo provocabili dallo stesso campo fotovoltaico, si ritiene necessario realizzare delle fasce parafuoco di larghezza pari a 10 m lungo il perimetro dell'area interessata dall'impianto, in analogia a quanto previsto dalle Prescrizioni regionali AIB per fabbricati rurali e depositi di materiale infiammabile". 3. dal punto di vista dell'inquadramento delle opere rispetto al Piano Paesaggistico Regionale l'area di intervento si colloca all'interno dell'ambito di paesaggio 14 "Golfo dell'Asinara" su aree a valenza ambientale "ad utilizzazione agro-forestale" (artt. 28-30 delle N.T.A. del P.P.R.) per le quali la pianificazione settoriale e locale dovrà conformarsi a vietare "le trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agroforestale o necessarie per l'organizzazione complessiva del territorio, con le cautele e le limitazioni conseguenti (...)". Si rileva l'interferenza di parte dei moduli fotovoltaici e delle opere di connessione con le fasce dei 150 m di beni paesaggistici cartografati nel P.P.R. e vincolati ex art. 142, c. 1, lett. c) del D.Lgs 42/04, (i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna – Riu Sant'Osanna - n. 221 Elenco Principale di Sassari), come evidenziato dalla nota dell' A.D.I.S., prot. n.100 del 05.01.2023, prot. D.G.A. n. 462 di pari data. Alla luce infine della presenza di beni di interesse storico-culturale presenti nelle aree di intervento" (ndr tutelati ex art. 142 comma 1, lett. m) del D.Lgs 42/04), si evidenzia la carenza degli studi delle interferenze delle opere proposte rispetto agli stessi beni. In relazione al Quadro progettuale si osserva quanto segue: 1. l'impianto*

MA

agrivoltaico proposto, ancorché si dichiara l'interesse alla valorizzazione delle coltivazioni foraggere attraverso l'impianto di un prato polifita permanente, di durata illimitata, secondo quanto riportato negli elaborati di progetto, si sviluppa su una superficie catastale molto estesa (oltre 43 ettari, oltre 14 dei quali recintati - area utile) con conseguente frammentazione della continuità agraria, significativa sottrazione di suolo alla produzione agricola di qualità e compromissione della godibilità paesaggistica e ambientale del contesto identitario agricolo consolidato (corona olivetata). La trasformazione delle aree di intervento, interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, da seminativo irriguo a pascolo, rappresenta inoltre una perdita di potenzialità agricola non accettabile; 2. non è stata valutata la possibilità di prevedere solo bordi verdi in luogo delle previste recinzioni metalliche estese a tutto il perimetro dell'impianto agrivoltaico con il ricorso a schemi compositivi che abbinino siepi (non inferiori a 1,60 metri di altezza) con filari di alberi o addensamenti arborei. Al fine di armonizzare le siepi e i filari con i caratteri paesaggistici e ambientali dell'area è sempre consigliabile l'uso di specie autoctone. Gli elementi di tipo lineare utili come riferimento progettuale per la costituzione dei bordi saranno da ricercare nelle recinzioni storiche (principalmente in pietra a secco), con ricorso a siepi endemiche (di fico d'india, rovo, lentisco, ginestra o altre specie spontanee) e alle colture storiche specializzate (vigneti, agrumeti, frutteti, oliveti, etc.); 3. la scelta del sito appare dettata prevalentemente dalle caratteristiche orografiche favorevoli del terreno e dalla presenza di una rete infrastrutturale esistente a servizio di aree in cui l'installazione di un impianto di produzione energia rinnovabile sembrerebbe rappresentare il principale/solo obiettivo rispetto all'utilizzo agricolo dello stesso; 4. risulta assente una adeguata analisi delle alternative localizzative, tecnologiche e dimensionali. Tale analisi dovrà essere sviluppata, oltre che in funzione di quanto emerso nel quadro di riferimento programmatico, tenendo soprattutto conto della vocazione agricola dell'area ricadente nel territorio comunale di Sassari/Porto Torres. Le alternative andranno descritte anche con riferimento alle modalità di integrazione delle attività agricole con quella di produzione energetica (piano colturale, lavorazioni, uso di mezzi meccanici, fabbisogni irrigui, etc.), in coerenza con le recenti Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici pubblicate dal Ministero per la Transizione Ecologica, nel mese di giugno 2022; 5. nonostante la dichiarata volontà di integrare la produzione energetica da fonti rinnovabili con la produzione agricola e la valorizzare delle colture attualmente presenti, in ragione della completa compatibilità dell'investimento con gli obiettivi agronomici, l'Analisi Costi Benefici non viene sviluppata, segno di un'assenza d'interesse per gli effetti socio economici dell'intervento a livello locale; 6. considerato che l'impianto proposto ha un elevato impatto territoriale e un alto livello di concentrazione, per dimensione, superficie interessata e potenza installata, stante l'assenza dell'Analisi Costi Benefici, al fine di valutare la desiderabilità socio-economica dell'investimento si ritiene opportuna la sua redazione adottando la metodologia dei flussi di cassa periodici ... 7. l'obiettivo legato alla produzione e vendita di energia elettrica, prevalente rispetto all'attività agricola, è causa tra l'altro della frammentazione paesaggistica e ambientale del contesto naturale agricolo di riferimento. In tal senso, "sotto il profilo della preservazione del paesaggio agrario", si ritiene che impianti fotovoltaici di questa estensione territoriale, anche se "agrivoltaici", mal si integrino nel paesaggio circostante, sia in fase di realizzazione che di esercizio, e contribuiscano in modo molto significativo ad accentuare l'effetto cumulativo di co-visibilità con altri impianti presenti, oggi e in futuro, nel territorio agrario di riferimento comportando un cambiamento della percezione dello stesso per molti anni. Si richiamano gli artt. 4, 103 e 109 delle N.T.A. del P.P.R. ai fini della conformità ad esso delle opere, facendo osservare in particolare che ai sensi dell'art. 103 delle N.T.A. "gli ampliamenti delle infrastrutture esistenti e la localizzazione di nuove infrastrutture sono ammessi se previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del P.P.R., ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico (quindi esterne alle aree tutelate paesaggisticamente) e progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali"; 8. si rileva la genericità delle opere di mitigazione e compensative previste (fascia perimetrale tampone, di mitigazione visiva, larga 3 metri) e l'assenza di un puntuale piano del verde che, oltre alle specie arboree (ulivo) e arbustive autoctone (non meglio definite) proposte, dovrà prevederne il relativo sesto di impianto, da riportare su idonea cartografia accompagnata da una relazione illustrativa delle necessarie opere colturali (irrigazione di soccorso, ripristino delle eventuali fallanze, sfalci, etc.), assicurando al contempo, per i primi cinque anni, la presenza di personale esperto in discipline naturalistiche, agronomiche e tecnico-vivaistiche, al fine della verifica della corretta esecuzione

delle stesse opere; 9. si ritiene necessario un approfondimento del “progetto delle opere agrarie”, non adeguatamente descritto nel Quadro di riferimento progettuale dello S.I.A. e nella Relazione pedo-agronomica. Le informazioni riportate dalla Proponente si basano su una caratterizzazione dello stato di fatto dell’area interessata dalle opere piuttosto carente: non è stato presentato un vero e proprio piano colturale, che descriva le lavorazioni preparatorie del terreno, la semina/piantumazione delle colture e le fasi di raccolta e utilizzo delle produzioni, supportato da tavole esplicative sulla distribuzione delle specie in campo. È inoltre assente un’analisi degli impatti del progetto (ndr idro-esigenze, impatti derivanti da concimazioni e/o altre pratiche agronomiche necessarie, etc.); 10. occorrerà fornire indicazioni sulle imprese che opereranno all’interno dell’impianto agro-fotovoltaico, predisporre fascicoli e piani colturali, il quadro occupazionale, la descrizione del parco macchine a disposizione, il conto colturale; inoltre dovrà essere presentato un piano di utilizzo e commercializzazione delle produzioni oltre al piano di ammortamento degli investimenti in agricoltura e inserimento degli stessi nel relativo business plan; 11. la scelta delle specie idonee da coltivare, dovrà essere supportata da indagini sito-specifiche dei parametri determinanti per la crescita; 12. occorrerà definire le quantità e qualità di fertilizzanti e ammendanti da utilizzare sulla base di caratteristiche del terreno accertate; 13. viste le dimensioni dell’intervento e delle opere connesse (cavidotto e stazioni di campo e sottocampo) si ritiene opportuno un approfondimento sugli impatti connessi alla cantierizzazione, coerenti con il cronoprogramma, in relazione al traffico indotto in particolare durante le fasi di trasporto e posa in opera dei pannelli e realizzazione delle opere di connessione alla rete (sottostazione elettrica) oltre all’impatto legato all’emissione di polveri; 14. si ritiene necessario predisporre uno studio idrologico e idraulico dell’area di intervento, sulla base del quale calibrare i sistemi di drenaggio e gestione delle acque meteoriche, anche in considerazione della parziale impermeabilizzazione dovuta alle strutture fotovoltaiche; 15. in relazione agli interventi compensativi, di cui si rileva la genericità nella proposta progettuale, si chiede di elaborare delle proposte progettuali concrete, che andranno descritte per tipologia, stima economica e modalità di attuazione, e commisurate con gli impatti non mitigabili generati dall’impianto la cui entità potrà essere desunta dall’Analisi Costi Benefici, ancora da redigere, con particolare riferimento al consumo di suolo agricolo e all’alterazione/frammentazione del paesaggio agrario. Relativamente al Quadro di riferimento ambientale, si ritiene che lo S.I.A., a causa della carenza nello studio e nella trattazione delle componenti ambientali (pedologia, agronomia, uso del suolo, flora, vegetazione, habitat e fauna), debba essere integrato in relazione ai seguenti aspetti: 1. definizione delle modalità di gestione dell’impianto agrivoltaico e, in particolare, del ruolo dei soggetti economici coinvolti nel progetto (agricolo ed elettrico) rispetto alle attività di gestione svolte; 2. integrazione della documentazione utile a verificare, in maniera chiara e inequivocabile, la rispondenza della presente proposta progettuale ai requisiti e alle caratteristiche richiamati al paragrafo 2.2 delle “Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici” pubblicate dal Mi.T.E. a Giugno 2022; ... 9. in merito alla componente vegetazionale: 9.1 relativamente alle misure di mitigazione paesaggistiche proposte, si ritiene coerente la scelta di predisporre fasce vegetate lungo tutti i confini dei campi fotovoltaici, specialmente lungo la viabilità pubblica, percorrendo la quale le opere vengono percepite. Si osserva che il sesto di impianto previsto tra le specie arboree (alberi di ulivo e leccio – *Quercus ilex*) e quelle arbustive autoctone previste, non assolverebbe allo scopo di nascondere alla vista i pannelli fotovoltaici, soprattutto se non venissero impiantate da subito piante adulte, anche in considerazione della crescita lenta che caratterizza gli ulivi; 9.2 si rileva invece la mancata predisposizione di opportune mitigazioni paesaggistiche e ambientali degli impatti della nuova SSE MT/AT produttore “Fiumesanto 2”, per la quale si dovranno prevedere idonee schermature vegetali e fasce tampone costituite dalla messa a dimora di specie arbustive e arboree autoctone, caratterizzate da altezze e sviluppo delle chiome capaci di mitigarne gli impatti visivi/percettivi negativi, prediligendo un sesto di impianto alternato al fine di garantire il carattere di naturalità dei luoghi anche in un’ottica di ricucitura della deframmentazione del paesaggio causata dagli interventi proposti assicurandone la funzione di corridoio nell’ambito delle reti ecologiche ...”. Tra i pareri istruttori regionali, la Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia – Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica, con nota prot. n. 1296 dell’11/01/2023, rileva che “... Dal punto di vista dell’inquadramento dell’impianto rispetto al PPR si rileva che l’area di intervento ricade all’interno dell’ambito 14 “Golfo dell’Asinara” del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna. Nella cartografia del PPR le aree di localizzazione dell’impianto ricadono nelle componenti di paesaggio con valenza ambientale “Aree ad

utilizzo agro-forestale". La disciplina del PPR relativa a tali aree all'articolo 29 delle NTA prevede che la pianificazione settoriale e locale si conformi alla disposizione di "Vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, oche interessino suoli ad elevata capacità d'uso (...)". Dal punto di vista urbanistico, i Comuni interessati dal progetto risultano dotati dei seguenti strumenti di pianificazione generale: - Comune di Porto Torres: Piano Regolatore Generale Comunale approvato con Decreto Assessoriale della RAS n. 1571/U del 10 febbraio 1982, cui sono seguite diverse varianti, - Comune di Sassari: Piano Urbanistico Comunale, adottato in via definitiva con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 26/07/2012, sottoposto a verifica di coerenza conclusa con Determinazione del Dir. Gen, N. 3280 del 02/12/2014 e pubblicato sul BURAS N. 58 del 11/12/2014 al quale si sono succedute diverse varianti alcune delle quali attualmente in itinere. Nel Comune di Porto Torres l'area di progetto ricade in zona classificata "E" agricola, disciplinata dall'art. 12 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. Si evidenzia che, contrariamente a quanto dichiarato negli elaborati progettuali, l'area interessata dall'impianto con le relative opere accessorie non ricade all'interno del Piano Regolatore Territoriale del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari e che per il PUC di Porto Torres, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 19.12.2014, non avendo ancora completato l'iter di approvazione, sono scadute le misure di salvaguardia e, pertanto, lo strumento vigente è il PRG. Nel Comune di Sassari l'area di progetto ricade in sottozona classificata "E2" agricola, disciplinata dall'art. 45 delle norme tecniche di attuazione. Si evidenzia che gli elaborati progettuali non riportano l'inquadramento urbanistico della cabina di consegna, che parrebbe ubicata in sottozona agricola E2a, né tantomeno dei cavidotti ...". La Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari, con nota prot. n. 3574 del 17/01/2023, osserva che "... Al fine di proteggere l'impianto da incendi di vegetazione e al fine di prevenire pericoli di incendio boschivo provocabili dallo stesso campo fotovoltaico, si ritiene necessario realizzare delle fasce parafuoco di larghezza pari a 10 m lungo il perimetro dell'area interessata dall'impianto, in analogia a quanto previsto dalle Prescrizioni regionali AIB per fabbricati rurali e depositi di materiale infiammabile. Nel caso in cui i lavori dovessero essere eseguiti nel periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", dovranno essere rispettate le vigenti Prescrizioni Regionali Antincendi in materia di utilizzo di attrezzi ed apparecchiature in grado di produrre scintille";

- e) **Energia Pulita Italiana S.r.l.** nota del 10/07/2023, con allegato il modulo firmato digitalmente il 07/07/2023, con la quale è stata trasmessa documentazione integrativa volontaria elaborata sulla base delle controdeduzioni nella stessa occasione prodotte alle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna del 18/01/2023;
- f) **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni ambientali** avviso al pubblico generico codice n. MASE-2023-0113716 del 02/08/2023, con il quale si avvia una nuova consultazione del pubblico sulla base della documentazione integrativa volontaria e delle controdeduzioni presentate da Energia Pulita Italiana S.r.l.;
- g) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 17502 del 14/08/2023, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale definitivo alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente sul progetto di cui trattasi sulla base di quanto ulteriormente trasmesso dal proponente con la documentazione integrativa volontaria e le controdeduzioni di cui alla sopra citata nota del Proponente del 10/07/2023. Inoltre, si è dovuto evidenziare al medesimo Ufficio periferico del MiC quanto segue: "... Con l'occasione e facendo seguito a quanto nel frattempo intervenuto in merito alle disposizioni legislative che regolano la realizzazione del progetto di cui trattasi, si deve anche evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP che, al fine di indirizzare correttamente le valutazioni di seguito chieste in merito agli impatti generati dal progetto di cui trattasi sul fattore ambientale del patrimonio archeologico e stante il nuovo quadro normativo delineato dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 13 del 2023 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41), è opportuno precisare preliminarmente che con riguardo all'art. 19 del citato decreto: il co. 2, lett. b) ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del co. 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (relativa all'atto del soprintendente); il co. 2, lett. c) ha regolamentato il rapporto tra la procedura di verifica dell'interesse archeologico e la VIA, introducendo all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione dell'attività di verifica preventiva dell'interesse

archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", confermando, di fatto, l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, sebbene nei limiti sopra indicati con riguardo al procedimento di VIA statale. A proposito della predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 ("Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"), si rammenta che, a seguito dell'abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato I.8. Nel merito della nuova procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si dovrà fare riferimento, altresì, alla Circolare n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici": aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)", in particolare al paragrafo 1. Ambito di applicazione ...";

- h) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro** nota prot. n. 17181 del 22/11/2023 (Allegato n. 1), con la quale è stato espresso il parere endoprocedimentale in merito alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi, premettendo che "... L'area di progetto è collocata nella Sardegna nord occidentale, nella regione storica della Nurra, in territorio comunale di Sassari e Porto Torres, al confine con il territorio comunale di Stintino e a breve distanza dalla costa occidentale alta e rocciosa e dalla costa nord caratterizzata da ampie spiagge e da insediamenti turistici tra i più frequentati dell'isola. Si evidenzia, come peculiarità paesaggistica delle aree interessate dall'intervento in esame, il sistema ambientale dei corridoi fluviali del Rio San Nicola e del Rio d'Astimini/Fiume Santo e dei relativi affluenti, con particolare riferimento alla conservazione delle connessioni ecologiche che lungo i due corsi d'acqua si instaurano tra le zone costiere e le aree interne del territorio. Il sistema idrografico dei due corsi d'acqua definisce la morfologia a valli debolmente incise del paesaggio interno della Nurra occidentale. Il paesaggio agrario è definito dalle colture specializzate e dai seminativi e da terreni a pascolo localizzati nelle aree meno fertili con morfologia più acclive, è percorso da viabilità interpoderale, che ricalca spesso antichi tracciati viari romani, ed è caratterizzato dai muri a secco che segnano i confini degli appoderamenti e delimitano le strade e i recinti per il bestiame all'interno delle aree aziendali. L'area di collocazione dell'impianto, frazionata in tre settori non contigui, è sostanzialmente pianeggiante, segnata da corsi d'acqua e delimitata da colline, sfruttata prevalentemente a fini agricoli, con presenza di attività di cava e di edilizia rurale, anche storica (i cuiles ottocenteschi). I catastali interessati dal progetto sono prevalentemente sfruttati ad uso seminativo, con coltivazione foraggiere, cerealicole ed aree adibite a pascolo, e con diverse porzioni occupate da alberature fitte e macchia mediterranea. Nell'area è testimoniata una stabile frequentazione umana fin da epoca nuragica. Proprio in relazione a questa fase, la disposizione dei numerosi nuraghi indica chiaramente una loro collocazione ragionata in relazione allo sfruttamento delle risorse del territorio e al controllo delle vie terrestri, fluviali e marittime. Attrattore per l'occupazione dell'area con continuità anche in epoca romana e fino all'età medievale (villaggi abbandonati di Esse e Ussi, chiesa di Sant'Elena di Esse), è stata probabilmente la possibilità offerta dai terreni di allevamento e di sfruttamento agricolo ma anche minerario, questo protratto sino a epoche recenti e di cui restano numerose testimonianze anche di epoca storica. Si tratta dunque di un sistema territoriale antico, connotato da un'occupazione capillare dello spazio con una chiara logica di intervisibilità tra i monumenti stessi, e i numerosi siti archeologici e monumentali disseminati nel territorio costituiscono importanti marcatori del paesaggio storico-culturale. Tra gli elementi costituenti il sistema storico-culturale, che gravitano in prossimità del sito di progetto, oltre ai numerosi nuraghe, alla viabilità romana, ai resti degli insediamenti medievali, alle testimonianze dell'attività mineraria, sono presenti il centro storico di Porto Torres, con l'importante basilica romanica di San Gavino, e il vasto parco archeologico con i resti dell'antica città romana di Turrus Libissonis. Il sistema insediativo contemporaneo presenta, nell'area vasta che ricomprende quella in esame, diverse forme di organizzazione spaziale e strutturale, tra cui si distinguono il

centro urbano e portuale di Porto Torres, con l'area industriale, i nuclei turistici costieri e l'insediamento rurale diffuso. I nuclei di formazione rurale (che includono numerosi caratteristici cuiles dei quali alcuni ancora ben conservati e in uso) connotano l'area più ristretta di progetto, con caratteristiche proprie di un insediamento disperso in un'area oggi a prevalente destinazione agricola ...".

Il predetto Ufficio periferico del MIC per quanto attiene all'Area funzionale Patrimonio archeologico afferma che "... A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento [-] Nelle vicinanze delle aree in progetto, considerando il buffer di 500 m previsto dal D. Lgs 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater, si possono evidenziare, a integrazione e correzione di quanto proposto al punto A.1 della nota prot. 10042 del 15.10.2020, le seguenti aree soggette a provvedimento di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939 e del D. Lgs 490/1999).

Comune di Sassari

- Nuraghe S. Osanna, DM 12/01/1982 (Diretto) e D.M. 02/10/1984 (Indiretto), a circa 360 m a NO dell'area nord d'intervento (il mappale che contiene l'area di vincolo diretto e indiretto confina nel punto più a nord con l'area del campo fotovoltaico);
- Nuraghe Trobas, DM 18/01/1982 diretto, a circa 320 m a O dell'area a nord d'intervento e a circa 430 m a O dell'area a est d'intervento.

Inoltre, a distanza di poco maggiore:

- Sito di Mandras (vincolato con DM 28/07/1988 diretto e indiretto), a circa 1,60 km a SE della stazione RTN;
- Loc. Fiume Santo, Giacimento paleontologico, D.D.R. 23/05/2007, a circa 3,40 km a N dell'area nord d'intervento.
- Nuraghe Pilotta, DM 20/07/1988 diretto e indiretto, a circa 1,50 km a NE della stazione RTN;

Comune di Porto Torres

- Nuraghe Margone, DM 11/01/1984 diretto, a circa 470 m a NE dell'area a nord d'intervento;

Inoltre, a distanza di poco maggiore:

- Nuraghe e alcuni ruderi romani Biunisi, DM 18/03/1982 diretto e 15/10/1984 indiretto, a circa 1,65 km a NE dell'area a est d'intervento;
- Nuraghe S. Elena, DM 12/01/1982 diretto e 09/12/1985 indiretto, a circa 1,20 km a N dell'area a nord d'intervento.

A.1.2 Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12)

Non è stato possibile verificare puntualmente ed esaustivamente l'esistenza dei beni in parola in tutti i territori ricompresi nel succitato buffer di 500 m.

A.1.3 Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici

Dall'esame della documentazione presentata si evince la presenza di numerosi beni archeologici all'interno del "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari" tipizzati e individuati dal PPR e dei contesti identitari", cartografati anche nei P.U.C. di Sassari, Porto Torres e Stintino (già oggetto di copianificazione con Regione Autonoma Sardegna e singoli comuni), che si elencano di seguito:

- circa 40 m a Nord-ovest dell'area nord dell'impianto agrivoltaico il Nuraghe Renuzzu - Pozzo d'Esse (ID PPR 4306 – Scheda PUC Sassari 90064098);
- circa 360 metri a ovest dell'area nord dell'impianto agrivoltaico il Nuraghe Sant'Osanna (scheda PUC Sassari 90064128);
- a circa 320 m a O dell'area a nord d'intervento e a circa 430 m a O dell'area a est d'intervento il Nuraghe Trobas (scheda PUC Sassari 90064129);

Ad una distanza maggiore:

- circa 1,80/2,50 km a Nord-ovest dell'area ovest dell'impianto agrivoltaico i Nuraghi San Nicola b (ID 4311) e Palaonessa (ID 4299);
- circa 1,50 km ad Ovest dell'area ovest dell'impianto agrivoltaico il nuraghe Maccia de Spina (ID 4288);
- circa 1,95 km a Sud-ovest dell'area ovest dell'impianto agrivoltaico il Sito di Pozzo d'Ussi (nuraghe e strutture di età romana) (ID 4312).

MA

A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

Si segnala innanzitutto l'estrema prossimità dell'impianto in progetto con i siti sottoposti ad espresso provvedimento di tutela di Nuraghe S. Osanna, Nuraghe Trobas e Nuraghe Margone, nonché con quello, tutelato da specifiche norme paesaggistiche ed urbanistiche, di Nuraghe Renuzzu- Pozzo d'Esse. Le ricognizioni si sono svolte in tutti i mappali interessati dal posizionamento dei pannelli e nell'area immediatamente circostante ad essi. Al momento dell'analisi della superficie del suolo la visibilità registrata è risultata variabile, a seconda della copertura vegetale dello stesso da non determinabile a buona. Le ricognizioni di superficie non hanno condotto all'individuazione di altri elementi, mobili o immobili, d'interesse archeologico, ad eccezione dei siti già ampiamente noti. La documentazione presentata riconosce aree a rischio archeologico basso e medio. Si ravvisa in primo luogo che, ove la visibilità archeologica sia nulla o bassa al momento delle ricognizioni archeologiche, il rischio archeologico debba essere ritenuto perlomeno "Medio" in luogo di "basso" (come indicato in varie schede delle Unità di ricognizione). Tale principio, già indicato dalla Tabella 3 – Tavola dei gradi di potenziale archeologico, contenuta nell'allegato 3 della circolare 1/2016 della Direzione Generale Archeologia che, sebbene abrogata, può ancora costituire nel merito un valido ausilio metodologico, è stato recentemente ribadito dalla Tabella 2 dell'Allegato 1 della Circolare 1 del 27.1.2023 della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che estende il medesimo criterio alle aree definite con potenziale archeologico non determinabile. Pertanto tutte le UR censite, fatta eccezione per le pochissime aree con buona visibilità archeologica, sono da considerarsi a rischio archeologico medio. Inoltre la scrivente ritiene che quando attribuito il grado archeologico medio vada elevato a medio-alto per la prossimità di aree archeologiche. Il rischio archeologico complessivo è quindi, anche in relazione ai notevoli interventi di scavo e sbancamento previsti, medio-alto.

A.3.1 Verifica completezza della documentazione e ulteriori prescrizioni

Per quanto attiene l'area funzionale patrimonio archeologico, con nota prot. 2436 del 17.02.2023 venivano richieste le seguenti integrazioni: 1) Esame bibliografico delle pubblicazioni riguardanti l'epoca storica con particolare riferimento all'epoca medievale ed eventuale posizionamento sulle carte dei nuovi dati che potrebbero emergere; 2) integrazione ed elencazione chiara, nonché corretta rappresentazione geografica e planimetrica, delle aree soggette a provvedimenti di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (reperibili presso l'archivio della scrivente e, a partire dal 2004, al link <https://www.sardegna.beniculturali.it/it/466/beni-dichiarati-diinteresse-culturale>) e delle previgenti L. 1089/1939 e D. Lgs 490/1999, nonché delle aree a tutela integrale e condizionata dei Beni paesaggistici normati nel Piano Urbanistico del Comune di Sassari; 3) estensione della relazione per la verifica preventiva dell'interesse archeologica (comprensiva di analisi delle fonti archivistiche e bibliografiche, fotointerpretazione e ricognizioni territoriali) al percorso dei caviddotti e all'areale del Battery Pack cluster Sassari e della Stazione Elettrica Fiumesanto; 4) quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva. La richiesta veniva riscontrata con nota prot. 373 del 16.2.2023, agli atti con prot. 2456 del 17.2.2023, e con ulteriore documentazione presentata il 26.6.2023, agli atti con prot. 9809 del 27.6.2023[,] che, nel presentare il Template GIS di cui al le Linee Guida emanate con D.P.C.M. 14 febbraio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Anno 163°- Numero 88, non necessario in quanto l'incarico venne affidato in data antecedente al 29.4.2022, soddisfa parzialmente i punti 2) e 4), ma non i punti 1) e 2). Pertanto si elencano di seguito le carenze rilevate nella documentazione esaminata, che dovranno essere integrate, nell'eventualità che venisse superato il parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA: - Esame bibliografico delle pubblicazioni riguardanti l'epoca storica con particolare riferimento all'epoca medievale ed eventuale posizionamento sulle carte dei nuovi dati che potrebbero emergere; - integrazione ed elencazione chiara, nonché corretta rappresentazione geografica e planimetrica, delle aree soggette a provvedimenti di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (reperibili presso l'archivio della scrivente e, a partire dal 2004, al link <https://www.sardegna.beniculturali.it/it/466/beni-dichiarati-diinteresse-culturale>) e delle previgenti L. 1089/1939 e D. Lgs 490/1999, nonché delle aree a tutela integrale e condizionata dei Beni paesaggistici normati nel Piano Urbanistico del Comune di Sassari; Considerato quanto enunciato a p. 5 dalla Circolare n. 24/2023 della Direzione Generale ABAP e della Soprintendenza Speciale per il PNRR, come già precisato nella Circolare 11 del 08.03.2022 emanata dagli stessi Uffici, essendo le opere in progetto già ritenute incompatibili con la tutela paesaggistica, al momento si sospendono le ulteriori valutazioni in

merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della VPIA, pur evidenziando che il progetto rimane comunque soggetto alla disciplina di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, con la conseguenza che, in caso di eventuale superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA (ad es., in caso di rimessione in sede statale alla decisione del Consiglio dei Ministri, o in sede di contenzioso amministrativo, ovvero di non prevalente considerazione della posizione di questo Ministero in sede di conferenza di servizi), potrà essere comunque attivata la procedura di cui all'art. 25, c. 8 e ss. del D.Lgs. 50/2016, ovvero potrà motivatamente essere prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera come previsto dal punto 6.6.1 delle Linee Guida, nell'ambito della diversa ed autonoma procedura di VPIA. Si specifica inoltre che restano in ogni caso ferme e immutate le previsioni di cui all'art. 25, c. 9 e 11 del D.Lgs. 50/2016, dettagliate al punto 8 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022).

A.3.2 Conclusioni relative al patrimonio archeologico

L'analisi del progetto, del quadro vincolistico e della Carta del Rischio, unita alla conoscenza dei luoghi e ai dati in possesso di questo Ufficio, evidenziano che l'impianto in parola presenti delle forti criticità per la tutela del patrimonio archeologico. Innanzitutto si deve evidenziare che il posizionamento dell'impianto sia previsto in aree non idonee ai sensi dell'art. 20, c. 8, lett. C-quater dal D. Lgs 199,2021, in quanto ricadenti all'interno dell'area di rispetto di 500 m dai beni culturali, come si evince dal punto A.1.1 della presente relazione. Quanto rappresentato nella Relazione archeologica e nella presente nota, in particolare ai punti A.1 e A.2, concorre a evidenziare la ricchezza di beni archeologici all'interno delle aree oggetto dei lavori e dell'area vasta. In particolare l'area dell'impianto in oggetto risulta attorniata, e anzi si interpone, rispetto a diversi Nuraghi (Casteddu, Palaonessa, Trobas, Sant'Osanna, Margone, Renuzzu-Pozzo d'Esse, solo per ricordare i più prossimi), che restituiscono un sistema territoriale antico, connotato da un'occupazione capillare dello spazio con una chiara logica di intervisibilità tra i monumenti stessi. Con un allargamento prospettico è possibile ravvisare un paesaggio archeologico di epoca romana, legato allo sfruttamento capillare dell'area, in antico pertica della Colonia Iulia Turris Libisonis, e connotato da numerosi piccoli e medi insediamenti, e medievale (villaggi abbandonati di Nurchi, Essola, Esse, Bionis, Sanx etc.). Quanto brevemente riassunto concorre a inquadrare un territorio densamente popolato in tutte le epoche storiche. Quanto detto è valevole anche per il tracciato del cavidotto, che costeggia e attraversa ad esempio il succitato sito di Nuraghe Renuzzu- Pozzo d'Esse. Il rischio archeologico del progetto, così come esplicitato al punto A.2.1 della presente nota, può essere considerato medio-alto. L'area in progetto presenta, infatti, un'altissima densità archeologica e si delinea pertanto un forte impatto sul patrimonio archeologico, sia quello noto, caratterizzato dal grande numero di siti archeologici di tutte le epoche e funzioni, sia quello sepolto e non ancora conosciuto, a forte rischio in considerazione della grande estensione degli interventi di scavo previsti. Per questo la realizzazione del parco fotovoltaico in progetto risulta altamente critica, tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del relativo contesto di giacenza come sopra descritto. Oltre alla tutela diretta dei beni culturali è necessario rappresentare le fortissime interferenze visuali che sarebbero messe in essere dal progetto qualora realizzato. Infatti l'installazione dei pannelli fotovoltaici interromperebbe la continuità funzionale e visiva esistente da sempre tra questi monumenti, presso i quali sono progettati spesso a brevissima distanza, alterandone di conseguenza il relativo contesto di giacenza nelle sue forme naturali fin qui preservatesi con la costruzione di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica le cui strutture nulla hanno di connesso con lo stesso contesto, che genererebbe una alterata percezione degli stessi beni culturali nel loro rapporto funzionale come sopra descritto. Esempio in questo ambito è il caso dei Nuraghi S.Osanna, Trobas e Renuzzu- Pozzo d'Esse, totalmente interposti tra le aree d'impianto. Per quanto espresso la realizzazione del parco fotovoltaico in progetto risulta altamente critica, tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del patrimonio archeologico dell'area in progetto e del relativo contesto di giacenza come sopra descritto".

Per quanto attiene alle Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, la medesima Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente valuta che "... B.1.1 Beni Paesaggistici [-] B.1.1.a. Indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004: Le aree di intervento non ricadono direttamente su aree oggetto di decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ma si segnala, nell'area confinante con quella di uno

dei campi agrivoltaici, la presenza dell'area tutelata per effetto del vincolo DM 14/01/1966 - Sassari, Porto Ferro, Argentiera e Stintino. Pur non ricadendo direttamente nell'area sopraccitata, considerata la contiguità dell'impianto, si evidenzia quanto indicato nel DM "Riconosciuto che la zona ha notevole interesse pubblico perché, oltre a comporre, con l'abitato di Stintino, un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, costituisce una bellissima serie di quadri naturali, offrendo, nello stesso tempo, un continuo susseguirsi di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze". B.1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004: L'area a ovest destinata ad accogliere il campo agrivoltaico è contermina, e interferisce in parte, con la fascia di 150 metri dalle sponde del Rio d'Astimini (Sant'Osanna)/Fiume Santo, tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c (fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna). Anche il cavidotto in progetto attraversa tale area tutelata. Per quanto riguarda l'art. 142, comma 1, lett. h (zone gravate da usi civici) si fa presente che alcuni terreni interessati dal progetto, nel Comune di Porto Torres, ricadono in tale fattispecie di beni paesaggistici; le particelle catastali interessate sono le seguenti: Comune di Porto Torres, F. 16 mappali 57, 70, 72, 89, 91, 98, 99, 111, 112 e 114. A sud il sito di progetto è delimitato da terreni coperti da folta vegetazione definiti negli elaborati di progetto come "area boscata", per i quali non risulta verificata presso gli enti competenti l'eventuale inclusione tra le aree coperte da foreste e da boschi tutelate ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera g, così come per alcune aree percorse dal fuoco presenti in un tratto di passaggio del cavidotto. Per quanto riguarda le aree tutelate di cui all'art. 142, co.1, lett. m (zone di interesse archeologico) del D.Lgs. 42/04: nelle immediate vicinanze sussistono numerose aree tutelate ai sensi di tale articolo all'interno dell'areale ricompreso in un raggio di 3.0 km, alcune a distanza ravvicinata agli impianti, per le quali tuttavia negli elaborati non sono considerate e rappresentate le aree vincolate nella reale estensione. Si riportano le distanze minime dall'impianto in oggetto e opere correlate:

Comune di Sassari

- Nuraghe Pilotta, DM 20/07/1988 diretto e indiretto, a circa 1,50 km a NE della stazione RTN;
- Nuraghe S. Osanna, DM 12/01/1982 (Diretto) e D.M. 02/10/1984 (Indiretto), a circa 360 m a NO dell'area nord d'intervento (il mappale che contiene l'area di vincolo diretto e indiretto confina nel punto più a nord con l'area del campo fotovoltaico);
- Nuraghe Trobas, DM 18/01/1982 diretto, a circa 320 m a O dell'area a nord d'intervento e a circa 430 m a O dell'area a est d'intervento;
- Sito di Mandras (vincolato con DM 28/07/1988 diretto e indiretto), a circa 1,60 km a SE della stazione RTN;
- Loc. Fiume Santo, Giacimento paleontologico, D.D.R. 23/05/2007, a circa 3,40 km a N dell'area nord d'intervento.

Comune di Porto Torres

- Nuraghe Margone, DM 11/01/1984 diretto, a circa 470 m a NE dell'area a nord d'intervento;
- Nuraghe e alcuni ruderi romani Biunisi, DM 18/03/1982 diretto e 15/10/1984 indiretto, a circa 1,65 km a NE dell'area a est d'intervento;
- Nuraghe S. Elena, DM 12/01/1982 diretto e 09/12/1985 indiretto, a circa 1,20 km a N dell'area a nord d'intervento.

B.1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Sardegna è il Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 8 settembre 2006. Dal punto di vista paesaggistico, i 2 Comuni interessati dall'impianto sono ricompresi interamente all'interno dell'Ambito di paesaggio costiero "n. 14 – Golfo dell'Asinara" del PPR (Artt.14 e 15 delle N.T.A. del P.P.R.). Per quanto riguarda l'assetto ambientale, il progetto volto alla realizzazione del campo agrivoltaico ricade all'interno delle "aree ad utilizzazione agro-forestale" destinate a "colture erbacee specializzate" (articoli 28,29 e 30 delle NTA). Si evidenzia che parte del cavidotto risulta contermina alla "Fascia Costiera" di cui agli artt.19 e 20 delle NTA del PPR. Per quanto concerne il corso d'acqua Rio D'Astimini/Fiume Santo direttamente interessato dal campo agrivoltaico, è compreso tra i beni paesaggistici di cui agli artt. 17 e 18 delle NTA del PPR. Numerosi sono i corsi d'acqua, non inclusi tra quelli

MA

riferibili all'art.143 del D.lgs 42/2004, che verrebbero ricompresi all'interno delle aree dei campi agrivoltaici. Le aree gravate da usi civici costituiscono oggetto dell'art. 46 delle NTA del PPR. Parte del caviodotto e stazione RTN ricadono all'interno delle aree servite dal Consorzio di Bonifica della Nurra. Dal punto di vista urbanistico, i Comuni interessati dal progetto risultano dotati dei seguenti strumenti di pianificazione generale: - Comune di Sassari: Piano Urbanistico Comunale, adeguato al PPR, adottato in via definitiva con Deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 26/07/2012, sottoposto a verifica di coerenza conclusa con Determinazione del Dir. Gen. n. 3280 del 02/12/2014 e pubblicato sul BURAS n. 58 del 11/12/2014 al quale si sono succedute diverse varianti, alcune delle quali attualmente in itinere. - Comune di Porto Torres: Piano Regolatore Generale Comunale. Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 19/12/2014 è stato adottato il Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR e al PAI, per il quale, tuttavia, poiché l'iter di approvazione non è stato concluso, sono scadute le misure di salvaguardia di cui all'art[.] 12, comma 3, del DPR 380/2001. Nel comune di Porto Torres l'area di progetto ricade in zona classificata "E" agricola, disciplinata dall'art 12 delle norme tecniche di attuazione del PRG, nel comune di Sassari l'area di progetto ricade in sottozona classificata "E2" agricola, disciplinata dall'art 45 delle norme tecniche di attuazione del PUC.

B.1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

Come specificato al paragrafo precedente, le aree di progetto rientrano tra le componenti di paesaggio qualificate come "aree ad utilizzazione agro-forestale", di cui agli articoli 28, 29 e 30 delle N.T.A. ("Colture erbacee specializzate"). L'articolo 29 delle NTA prevede in merito a tali aree che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni "vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso (...)". Per quanto concerne il fiume Riu Astimini/Fiume Santo direttamente interessato dal campo agrivoltaico, il bene paesaggistico rientra tra gli elementi di cui all' art. 17 (Assetto ambientale. Generalità ed individuazione dei beni paesaggistici), 3° comma, lettera h) (Fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee) delle NTA del PPR: per tali beni paesaggistici si richiama l'art. 18 (Misure di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici con valenza ambientale) delle NTA, che prescrive: "1. I beni paesaggistici di cui all'articolo precedente sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche". Per le aree gravate da usi civici l'art. 46 delle NTA del PPR prevede: "I diritti d'uso dei terreni gravati da usi civici, costituiti sia in forma tradizionale che ai sensi degli artt. 16 e 17 della L. R. 14 marzo 1994, n° 12, qualora incompatibili con le disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale – Norme Tecniche di Attuazione, possono essere esercitati fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, purché non in contrasto con il P.A.I.". In riferimento ai beni paesaggistici dell'Assetto storico Culturale del PPR, alcuni dei quali sembrano essere direttamente interessati dalle opere in progetto, si richiama l'art. 49 – Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale: "1. Per la categoria di beni paesaggistici di cui all'art. 48, comma 1, lett. a), sino all'adeguamento dei piani urbanistici comunali al P.P.R., si applicano le seguenti prescrizioni: a) sino all'analitica delimitazione cartografica delle aree, queste non possono essere inferiori ad una fascia di larghezza pari a m. 100 a partire dagli elementi di carattere storico culturale più esterni dell'area medesima; b) nelle aree è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela". A tale proposito si precisa che il comune di Sassari è dotato di PUC adeguato al PPR e che per i suddetti beni ricadenti nel territorio comunale di Sassari sono stati definiti e cartografati, nel corso del procedimento di copianificazione per l'adeguamento del PUC, i perimetri di tutela integrale e di tutela condizionata di ciascun bene, con relative norme. Per quanto riguarda l'ambito territoriale interessato dall'intervento, incluso nella regione storica della Nurra, caratterizzata sin da epoca storica da un sistema territoriale complesso, ancora conservato, basato sull'estrazione mineraria, sull'allevamento e sullo sfruttamento agricolo dei terreni, caratterizzato dai particolari insediamenti rurali sparsi chiamati cuiles, si richiama l'art. 59 delle NTA del PPR (Componenti di paesaggio con valenza storico culturale. Indirizzi: 1. Al fine di tutelare e valorizzare il territorio il P.P.R. individua alcuni sistemi storico-culturali che rappresentano le più significative relazioni sussistenti tra viabilità storica, archeologia ed altre componenti di paesaggio

aventi valenza storico culturale, meglio descritti in relazione e schede, e indicati nella Tavola 3: Tali sistemi sono funzionali alla predisposizione di programmi di conservazione e valorizzazione paesaggistica) che include al 2° comma, al n° 21, il "Sistema del Territorio della Nurra", e ancora in riferimento ai cuiles, si richiama l'art.81 delle NTA del PPR (Art. 81 - Insedimenti storici: centri rurali ed elementi sparsi. Rinvio: 1. Per gli insediamenti storici costituiti da centri rurali ed elementi sparsi quali stazzi, medaus, furriadroxius, boddeus, bacili, cuiles, si applicano le disposizioni di cui al titolo II - Assetto storicoculturale).

B.1.1.e. Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

Nei pressi dell'impianto sono presenti numerosi beni paesaggistici di matrice archeologica, individuati nel repertorio 2017 del PPR (artt. 48 e 49 delle Norme Tecniche di Attuazione) e copianificati nel PUC di Sassari con delimitazione analitica dell'area di tutela integrale e di tutela condizionata:

- ad Nord-ovest dell'area nord dell'impianto agrivoltaico, a circa 40 m, è presente il Nuraghe Renuzzu – Pozzo d'Esse (ID PPR 4306 – Scheda PUC Sassari 90064098), entro la cui area di tutela condizionata sembra essere ricompresa la viabilità di impianto interessata dall'interramento del cavidotto, e tale area risulta conterminare all'area di impianto;

- a ovest dell'area nord dell'impianto agrivoltaico, a circa 360 metri, è presente il Nuraghe Sant'Osanna (scheda PUC Sassari 90064128);

- a circa 320 m a O dell'area a nord d'intervento e a circa 430 m a O dell'area a est d'intervento è presente il

Nuraghe Trobas (scheda PUC Sassari 90064129);

- ad Nord-ovest dell'area ovest dell'impianto agrivoltaico, a circa 1,80/2,50 km, sono presenti i Nuraghi San

Nicola b (ID 4311) e Palaonessa (ID 4299);

- ad Ovest dell'area ovest dell'impianto agrivoltaico, a circa 1,50 km, è presente il nuraghe Maccia de Spina (ID 4288);

- ad Sud-ovest dell'area ovest dell'impianto agrivoltaico, a circa 1,95 km è presente il Sito di Pozzo d'Ussi (nuraghe e strutture di età romana) (ID 4312).

Si evidenzia che parte di uno dei campi fotovoltaici e del cavidotto ricade all'interno del bene paesaggistico d'insieme di cui all'art. 17, comma 3, lett. h), delle NTA (fiumi e torrenti). Son da segnalare, in territorio di Porto Torres, Stintino e Sassari, a breve distanza dall'impianto, alcune importanti aree SIC ed alcune aree ZPS (ZSC ITB010002 Stagno di Pilo e di Casaraccio; ZPS ITB013012 Stagno di Pilo, Casaraccio e Saline di Stintino; SIC ITB013051 Dall'isola dell'Asinara all'Argentiera; ZSC ITB010043 Coste e Isolette a Nord Ovest della Sardegna). E' da segnalare inoltre nell'area di intervento e nelle aree circostanti la presenza di numerosi antichi cuiles con annessi rurali (recinti delimitati da muri a secco, ecc.), alcuni allo stato di rudere, altri ancora in uso, che rientrano nella categoria definita nel PPR Insedimenti storici: centri rurali ed elementi sparsi. Alcuni dei cuiles sono stati oggetto di individuazione nel PUC del Comune di Sassari, con compilazione di specifiche schede. Inoltre, come riportato negli elaborati progettuali, le aree interessate dal progetto della Stazione Utente, nonché di parte del tracciato dei cavidotti, sono ricomprese all'interno di terreni agricoli gestiti dal Consorzio di Bonifica della Nurra, pertanto risultano non idonee al posizionamento di impianti da fonti rinnovabili ai sensi della DGR n. 59/90 del 27.11.2020 (Allegato B, Tabella 1 aree non idonee).

B.1.2. Beni architettonici

...

B.1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004:

Si segnala la presenza dei ruderi della chiesa campestre Sant'Elena di Esse a circa 50 m dall'area nord oggetto d'intervento (all'interno della stessa area di tutela integrale del Nuraghe Renuzzu-Pozzo d'Esse), e poco più distante dei ruderi della Chiesa Bionis. A brevissima distanza da tale area, poco più a nord rispetto alla chiesa di Sant'Elena di Esse, a circa 450 metri dall'impianto agrivoltaico, è ancora presente un tratto del vecchio tracciato ferroviario, realizzato nel 1912, che collegava la miniera di materiale ferroso di Canaglia all'area portuale di Porto Torres. Non lontano dall'area ovest dell'impianto (a circa 3,80 Km) si segnalano anche le strutture minerarie ottocentesche e il villaggio di Canaglia, con la chiesetta di Santa Barbara. Inoltre a nord dell'area ovest dell'impianto, su un rilievo collinare, si trova uno dei maggiori

sbarramenti in Sardegna della seconda guerra mondiale, con numerose postazioni fortificate per l'artiglieria e per l'avvistamento.

B.2. ESPLICAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

B.2.1. Beni paesaggistici e architettonici

B.2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA (intervisibilità, etc.), con riferimento anche alla qualità architettonica, e alla compatibilità con i beni architettonici:

Come descritto in premessa, il progetto in esame prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico, diviso in tre settori non contigui, e delle relative opere di connessione ad una nuova stazione elettrica di smistamento, su una superficie di 43 ettari in agro, nei Comuni di Sassari e Porto Torres, nella regione storica della Nurra, il cui sistema territoriale è individuato dal PPR tra le Componenti di paesaggio con valenza storico-culturale ("... sistemi storico-culturali che rappresentano le più significative relazioni sussistenti tra viabilità storica, archeologia ed altre componenti di paesaggio aventi valenza storico-culturale ..."): l'impianto si collocherebbe dunque in modo frammentario all'interno di un paesaggio agropastorale, storico-culturale e identitario di indubbio pregio paesaggistico, tra rilievi collinari e valli percorse da numerosi corsi d'acqua, ricco di importanti esempi dell'architettura rurale storica (i cuiles ottocenteschi), segnato dai muri a secco e denso di emergenze archeologiche e architettoniche di varie epoche, alcune delle quali sarebbero anche in diretto rapporto con le distese di pannelli fotovoltaici e con gli stridenti volumi prefabbricati delle cabine di campo e delle cabine collettore. E' evidente a chiunque abbia conoscenza dei luoghi (anche in assenza delle opportune simulazioni che sarebbe stato necessario produrre nel progetto) il rapporto di intervisibilità ed il forte impatto che tale distesa di elementi tecnologici (comprensivi di recinzioni, prefabbricati vari, pali per impianto di illuminazione e antrintrusione, ecc.), del tutto incongrui e dissonanti rispetto al paesaggio rurale, culturale, archeologico e marcatamente identitario, determinerebbe sull'ambito paesaggistico descritto e sul patrimonio culturale, prioritariamente su quello a diretto contatto con essi, che avrebbe l'impianto come sfondo visuale e come area di contesto, ma anche su quello presente nelle aree limitrofe o prossime (i tanti beni archeologici, i suggestivi ruderi della Chiesa di Sant'Elena d'Esse, il vecchio tracciato ferroviario della Miniera di Canaglia, i tradizionali cuiles con i resti di recinti in pietrame a secco, etc.), che con tali elementi verrebbe a confrontarsi nelle visuali panoramiche dell'intorno godibili dagli stessi beni culturali e dai molti punti panoramici accessibili al pubblico che si affacciano su ampie estensioni del territorio descritto. Il patrimonio culturale che connota il paesaggio è intrinsecamente legato all'uso storico delle ricchezze naturali del luogo: la presenza dell'area occupata per ettari da moduli fotovoltaici, determinerebbe la soluzione di continuità e la frammentazione dell'articolato sistema di relazioni spaziali e funzionali fra i vari beni culturali e identitari, e soprattutto fra i tanti nuraghi inclusi tra le aree di intervento, sistema di relazioni che nei secoli è stato impresso nel paesaggio e che nella conformazione attuale di questa parte di territorio è ancora chiaramente leggibile. La presenza dei tanti beni culturali rende questa porzione di territorio straordinariamente complessa dal punto di vista paesaggistico, per l'interrelazione tra gli elementi naturali presenti (il fiume, la pianura fertile), lo sviluppo della civiltà e l'azione antropica. La realizzazione dell'impianto potrebbe interferire con la continuità funzionale e visiva esistente da sempre tra questi monumenti, e alterare di conseguenza il relativo contesto di giacenza nelle sue forme naturali fin qui preservatesi. E tale effetto non può certamente considerarsi attenuato dalle previste opere di mitigazione, che con il rigido e innaturale schema di filari arbustivi o alberati accentuerebbe la frammentazione e schermerebbe il sistema di collegamento visuale tra i nuraghi presenti nell'area, ricercato e voluto nella stessa collocazione dei monumenti archeologici. La realizzazione delle opere in progetto determinerebbe anche la sottrazione di elementi che contribuiscono a caratterizzare marcatamente il paesaggio e comporterebbero inevitabilmente la rimozione di muri a secco, elementi dal valore storico-identitario che delimitano le tanche e le strade, e di siepi e arbusti della macchia mediterranea presenti lungo i bordi stradali, lungo i confini e nei campi sui quali dovrebbe essere collocato l'impianto. Tale aspetto non è stato peraltro considerato nel progetto e non si chiarisce quali interventi siano previsti per i muri a secco che delimitano attualmente le aree di impianto, posizionati sulle stesse linee di confine in cui è prevista l'installazione delle recinzioni e la piantumazione della fascia di mitigazione. Insieme agli effetti negativi evidenziati per il già esteso impianto in esame si deve considerare l'effetto

cumulativo che deriverebbe dalla realizzazione nello stesso ambito territoriale dei molti altri impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile di vario tipo attualmente proposti da altre Società, o anche facenti capo alla stessa ditta, che determinerebbero la configurazione di una uniforme superficie di strutture impiantistiche sovrapposta al paesaggio attuale, con effetto devastante sul territorio in esame e con il risultato della sostituzione dell'attuale paesaggio agropastorale e culturale, dalla forte connotazione locale, con un omologato paesaggio industriale. La realizzazione di tutti gli impianti previsti, sommati a quelli già esistenti, determinerebbe un effetto moltiplicativo degli impatti gravanti sull'area, estremamente invasivo nella percezione del paesaggio, con alterazione del sistema territoriale della Nurra riconosciuto quale componente paesaggistica di valore storico-culturale del paesaggio sardo, con compromissione di quei valori d'insieme che il PPR intende preservare e valorizzare. Non si può inoltre non considerare l'incidenza sul contesto che può essere determinata anche dai volumi delle cabine di campo e collettore, della Stazione storage di 3.600 mq di superficie, della Stazione Elettrica di smistamento, costituiti tutti da elementi prefabbricati, che appaiono del tutto privi di qualità architettonica e di obiettivi progettuali di inserimento o adeguamento al contesto e di adeguate opere di mitigazione, anche in relazione a quanto prescritto sia nelle NTA dei piani urbanistici che nelle NTA del PPR per la realizzazione di nuovi volumi. I sistemi di compensazione e mitigazione proposti in progetto non sono peraltro in alcun modo sufficienti a ridurre gli effetti sopra descritti, ed anzi possono costituire essi stessi elementi di disturbo visuale e di artificializzazione del contesto naturale e rurale, come sopra già osservato. Per quanto non siano illustrate e descritte nel progetto le opere da realizzare nell'area dell'impianto che ricade sulla fascia dei 150 metri dalle sponde del Rio D'Astimini/Fiume Santo, bene paesaggistico tutelato ai sensi dell'art.142, 1° comma, lettera c) del D.lgs 42/2004, è evidente che su tale area tutelata non è ammissibile l'installazione di pannelli fotovoltaici, ma neanche la realizzazione di recinzioni, di impianti vari di videosorveglianza, illuminazione, ecc, né la modifica dell'attuale vegetazione, tutte opere che altererebbero lo stato dei luoghi e dovrebbero essere comunque sottoposte ad autorizzazione paesaggistica con adeguati elaborati di dettaglio. Le stesse opere di interrimento dei cavidotti e le opere necessarie a risolvere le interferenze per il superamento del corso d'acqua dovrebbero essere puntualmente localizzate e descritte affinché sia possibile accertare che l'intervento non interessi la vegetazione ripariale esistente e non apporti modifiche in grado di incidere negativamente sullo stato dei luoghi. Tale osservazione deve essere estesa anche al bene paesaggistico dell'Assetto storico-culturale del PPR (art.143 del D.lgs 42/2004) costituito dal Nuraghe Renuzzu, per il quale l'area di tutela condizionata delimitata e cartografata nel PUC del comune di Sassari (non considerata e non illustrata in nessun elaborato di progetto), sembra coincidere con il limite di uno dei campi agrivoltaici, limite al quale si addossa anche una cabina collettore e lungo il quale è prevista l'installazione della recinzione con cancello di ingresso. Non potrebbe essere ritenuta ammissibile la realizzazione di tali opere sul perimetro dell'area di tutela, fermo restando che la diretta prossimità di tali opere, e del campo fotovoltaico, costituirebbe comunque per i beni culturali interessati (Nuraghe Renuzzu e ruderi della Chiesa di sant'Elena di Esse) un elemento di forte dissonanza e di completa alterazione del contesto, ne precluderebbe la visibilità e la fruibilità e ne svilirebbe lo stesso valore culturale. E ancora non è ammissibile la realizzazione delle opere descritte su beni paesaggistici di cui all'art.142, 1° comma, lettera h) del D.lgs 42/2004 (zone gravate da usi civici). Le opere in progetto contrastano inoltre, oltre che con le norme di tutela di cui al D.lgs 42/2004, con le Norme di Attuazione del P.P.R, in particolare in riferimento a tutti gli articoli richiamati nel precedente paragrafo B.1.1.d, relativi alle componenti di paesaggio con valenza ambientale e al sistema territoriale con valenza storico-culturale, ai beni paesaggistici ambientali e storico-culturali, agli usi civici, alle aree gestite dal Consorzio di Bonifica della Nurra, tutti ambiti sui quali l'impianto in esame interferirebbe. Oltre alle interferenze dirette con aree tutelate che rende non idonea la localizzazione dell'impianto, si deve considerare, quale ulteriore fattore che determina la non idoneità della localizzazione proposta, la prossimità con diversi altri beni a vario titolo tutelati e le interferenze delle distese di elementi tecnologici incongrui sulla visuali percepibili dai beni stessi o verso essi, che renderebbero distopica la stessa percezione e interpretazione dei contesti paesaggistici e culturali: la "Fascia costiera", individuata dal PPR come bene paesaggistico d'insieme; l'area di Porto Ferro, Argentario e Stintino, dichiarata ai sensi dell'art.136 del D.lgs 42/2004 di notevole interesse pubblico tramite DM 14/01/1966, per la quale si ravvisa la forte criticità, determinata dall'inserimento dei campi agrivoltaici nel sistema dei coni visivi verso la pianura, come deducibile anche dalla documentazione di progetto, e

dall'interferenza con i "bellissimi quadri naturali" godibili dal "continuo susseguirsi di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze", come evidenzia il Decreto; i numerosi beni archeologici e architettonici, tutelati ai sensi della Parte II del D.lgs 42/2004, presenti nel raggio di soli 700 metri dai campi agrivoltaici e dalle relative opere di connessione (vedi Delibera G.R. N. 59/90 del 27.11.2020).

...

B.2.1.d. Verifica della completezza della documentazione

La documentazione risulta carente degli elaborati necessari per le verifiche di competenza di questo Ufficio, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti: - elaborati di dettaglio delle opere previste nei settori dei campi fotovoltaici che interessano direttamente beni paesaggistici, quali la fascia tutelata di 150 metri dal Rio D'Astimini/Fiume Santo o l'area di tutela condizionata del Nuraghe Renuzzu, o che sono previste in aderenza ai perimetri di tali beni, anche quando riguardino solo opere di modifica della vegetazione finalizzate all'interramento dei cavidotti, e ancor più quando sia prevista la collocazione di elementi fotovoltaici o la installazione di recinzioni, impianti antintrusione e di videosorveglianza, piantumazione di nuove essenze vegetali, ecc; - individuazione e documentazione fotografica di tutti i beni paesaggistici e dei beni culturali direttamente interessati dalle aree di impianto e da tutte le opere connesse e degli stessi beni presenti a distanza di almeno tre Km dalle aree di intervento o comunque in rapporto visuale con tali aree, comprensive delle aree di installazione della Stazione Storage e della SE Terna di smistamento; - simulazioni fotografiche di tutte le aree di intervento, comprensive di tutte le opere previste (cabine, recinzioni, palificazioni per gli impianti, ecc.) dai beni paesaggistici e culturali o verso i beni stessi e dai punti di visuale pubblica in posizioni rilevate, riferite al singolo impianto in progetto e all'impatto cumulativo con altri impianti esistenti o in procedura di approvazione; - individuazione e illustrazione, comprensiva di documentazione fotografica, di tutti i tratti di muri a secco da rimuovere o comunque interessati dalle opere in progetto (sovrapposizione di recinzioni, ecc.), con eventuale illustrazione delle modalità di rimozione e messa in sicurezza dei tratti da conservare; - individuazione e documentazione fotografica degli insediamenti rurali presenti all'interno o in prossimità dell'area di impianto, con particolare riguardo a cuiles, recinti, ecc. e agli insediamenti ricompresi all'interno delle aree di progetto; - dati GIS per l'individuazione dell'intervento proposto.

Nonostante le notevoli carenze evidenziate si può comunque procedere all'espressione del parere di competenza sulla base della puntuale conoscenza dei luoghi ...".

Il medesimo Ufficio periferico del MiC perviene, pertanto, all'espressione del seguente "PARERE ENDOPROCEDIMENTALE [-] Per le considerazioni e le valutazioni esplicitate nelle specifiche istruttorie relative alla tutela dei beni archeologici e alla tutela dei beni paesaggistici e architettonici, si ritiene che l'area prescelta per la realizzazione delle opere non sia idonea sotto il profilo della tutela dei beni culturali e del contesto paesaggistico; pertanto questa Soprintendenza esprime parere contrario in merito alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto presentato";

- i) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro** nota prot. n. 2436 del 17/02/2023 (pervenuta in allegato al predetto parere endoprocedimentale del 22/11/2023 - Allegato n. 2), con la quale per il diverso e distinto procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stato comunicato quanto segue al Proponente: "... In riferimento alla nota di codesta Società inviata via PEC il 21.12.2022 e agli atti della scrivente Soprintendenza con prot. 824 del 17.1.2023, con cui si presenta istanza per la verifica preventiva ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, esaminati gli elaborati presentati, si comunica quanto segue. La documentazione, redatta correttamente dagli archeologi incaricati dott. [omissis] (in possesso dei requisiti di legge), coadiuvati dal rilevatore dott.ssa [omissis], non segue le Linee Guida emanate con D.P.C.M. 14 febbraio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Anno 163°- Numero 88, in quanto l'incarico venne affidato in data antecedente al 29.4.2022, e risulta parzialmente incompleta. Dall'esame della documentazione suddetta infatti si rileva che: - la ricerca bibliografica tiene conto delle pubblicazioni esistenti per il territorio oggetto dell'intervento soprattutto per le fasi pre- e protostoriche, mentre non considera le pubblicazioni relative agli insediamenti di epoca medievale (si vedano, a puro titolo esemplificativo: Canu et al. 2002, Insediamenti e viabilità di epoca medievale nelle curatorie di Romangia e Montes, Flumenargia, Coros e Figulinas, Nurra e Ulumetu, in La civiltà giudicale in Sardegna nei secoli XI-XIII: Fonti e Documenti Scritti. Atti del convegno nazionale, Sassari, Aula magna dell'Università, 16-17 marzo

2001, Usini, Chiesa di Santa Croce, 18 marzo 2001, pp. 395-423; Milanese et al. 2010, I villaggi medievali abbandonati della Curatoria di Flumenargia, in La Basilica di San Gavino a Porto Torres: teorie a confronto. Atti del Convegno di Studi: Porto Torres, Sala Gonario 21 dicembre 2008, pp. 37-49); - è stata effettuata la ricerca nell'archivio di questa Soprintendenza; - la situazione vincolistica (vincoli ministeriali e perimetri del PUC di Sassari) non appare ben illustrata: non sono infatti presenti tutti i monumenti e le aree soggette a provvedimenti di tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939 e del D. Lgs 490/1999) né la segnalazione delle aree di tutela integrale e condizionata del PUC di Sassari; - non sono analizzati il percorso dei cavidotti elettrici né l'areale del Battery Pack cluster Sassari e della Stazione Elettrica Fiumesanto, aree di intervento presenti negli elaborati SASSARI3-IAR1.1- Sintesi non tecnica SASSARI3-PDT02- Inquadramento territoriale su CTR; - è stata effettuata l'analisi fotointerpretativa; - le ricognizioni effettuate appaiono ben documentate. Tutto ciò premesso, si chiede di integrare la Relazione archeologica approfondendo i seguenti punti: 1) Esame bibliografico delle pubblicazioni riguardanti l'epoca storica con particolare riferimento all'epoca medievale ed eventuale posizionamento sulle carte dei nuovi dati che potrebbero emergere; 2) integrazione ed elencazione chiara, nonché corretta rappresentazione geografica e planimetrica, delle aree soggette a provvedimenti di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (reperibili presso l'archivio della scrivente e, a partire dal 2004, al link <https://www.sardegna.beniculturali.it/it/466/beni-dichiarati-diinteresse-culturale>) e delle previgenti L. 1089/1939 e D. Lgs 490/1999, nonché delle aree a tutela integrale e condizionata dei Beni paesaggistici normati nel Piano Urbanistico del Comune di Sassari; 3) estensione della relazione per la verifica preventiva dell'interesse archeologico (comprensiva di analisi delle fonti archivistiche e bibliografiche, fotointerpretazione e ricognizioni territoriali) al percorso dei cavidotti e all'areale del Battery Pack cluster Sassari e della Stazione Elettrica Fiumesanto; 4) quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva. Per le integrazioni richieste ai punti 1)-3) dovrà essere considerato un buffer di 1500 m rispetto all'impianto e di 400 m da ogni lato del cavidotto. Si comunica altresì che i termini sono sospesi fino alla ricezione delle integrazioni richieste ...", alla quale ha dato riscontro diretto al medesimo Ufficio periferico del MiC il Proponente con nota del 20/06/2023, allegando il Template_GNA; la Relazione [archeologica] integrativa e il Quadro Economico integrato con gli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva;

- j) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 28093 del 30/11/2023 (Allegato n. 3), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, valutando che "... In riferimento all'oggetto, visto il parere della competente Soprintendenza, esaminata la documentazione inerente e le successive integrazioni pubblicate sul sito web del MASE, ivi compreso il Documento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (nel prosieguo DVPIA), per quanto di competenza, si concorda con il suddetto parere endoprocedimentale dell'Ufficio periferico e si specifica quanto segue. **CONSIDERATO** che il progetto si inserisce all'interno di un più ampio comparto territoriale caratterizzato da numerose attestazioni archeologiche, anche di carattere monumentale, e in particolare che nell'area buffer di 500 m insistono almeno 3 nuraghe tutelati ai sensi della Parte II e della Parte III del D.Lgs. n. 42/2004, come dettagliato dalla stessa Soprintendenza; **CONSIDERATO**, inoltre, che, sulla base della documentazione archeologica prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 1, c. 2 dell'Allegato I. 8 al D.Lgs. n. 36/2023 e delle ulteriori considerazioni e chiarimenti avanzati dalla Soprintendenza si ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico qualificato nelle aree oggetto di progettazione; **RITENUTO**, pertanto, l'intervento assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa del progetto per gli effetti significativi, diretti e indiretti, sul patrimonio culturale e sul paesaggio; Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 10, come meglio precisato nel presente parere", confermandosi, pertanto, che il progetto di cui trattasi soggiace in ogni caso, anche in caso di superamento del presente parere tecnico istruttorio, alla diversa e distinta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nelle forme indicate dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente;
- k) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 28405 del

05/12/2023 (oggetto di identica nuova protocollazione con il n. 28742 del 14/12/2023 - Allegato n. 4), con la quale, visto il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con nota del 22/11/2023, “... a seguito di disamina delle integrazioni documentali sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, si concorda con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza, considerato che in prossimità dell’impianto sono presenti beni architettonici di interesse culturale a distanza molto ravvicinata dall’impianto, tale da determinare importanti interferenze visive”.

CONSIDERATO che l’area oggetto d’intervento è connotata dalla presenza di diversi siti di interesse archeologico (v. parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro del 22/11/2023, paragrafi A.1 e A.1.3 - Allegato n. 1), tanto da individuare per l’area interessata dall’impianto industriale di cui trattasi un rischio archeologico “medio-alto”: *“L’area in progetto presenta, infatti, un’altissima densità archeologica e si delinea pertanto un forte impatto sul patrimonio archeologico, sia quello noto, caratterizzato dal grande numero di siti archeologici di tutte le epoche e funzioni, sia quello sepolto e non ancora conosciuto, a forte rischio in considerazione della grande estensione degli interventi di scavo previsti. Per questo la realizzazione del parco fotovoltaico in progetto risulta altamente critica, tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del relativo contesto di giacenza come sopra descritto. Oltre alla tutela diretta dei beni culturali è necessario rappresentare le fortissime interferenze visuali che sarebbero messe in essere dal progetto qualora realizzato. Infatti l’installazione dei pannelli fotovoltaici interromperebbe la continuità funzionale e visiva esistente da sempre tra questi monumenti, presso i quali sono progettati spesso a brevissima distanza, alterandone di conseguenza il relativo contesto di giacenza nelle sue forme naturali fin qui preservatesi con la costruzione di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica le cui strutture nulla hanno di connesso con lo stesso contesto, che genererebbe una alterata percezione degli stessi beni culturali nel loro rapporto funzionale come sopra descritto. Esempiare in questo ambito è il caso dei Nuraghi S.Osanna, Trobas e Renuzzu- Pozzo d’Esse, totalmente interposti tra le aree d’impianto. Per quanto espresso la realizzazione del parco fotovoltaico in progetto risulta altamente critica, tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del patrimonio archeologico dell’area in progetto e del relativo contesto di giacenza come sopra descritto”:*




Fig. 4: In rosso l’area interessata dalla ricerca del noto, i punti in rosso verde e blu sono i siti rinvenuti, dai diversi canali di ricerca.

(da *Relazione Archeologica*, elaborato n. SASSARI3-IAR09, pp. 11-12, ai quali si aggiungono quelli identificati nella *Relazione archeologica integrativa* del 21/04/2023)


MA

CONSIDERATO che il lotto ovest dell'impianto industriale si colloca a diretto contatto del perimetro della dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.Lgs. n. 42 del 2004) di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1966, recante "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di Sassari" (v. parere endoprocedimentale del 22/11/2023 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente – Allegato n. 1: "... *Le aree di intervento non ricadono direttamente su aree oggetto di decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ma si segnala, nell'area confinante con quella di uno dei campi agrivoltaici, la presenza dell'area tutelata per effetto del vincolo DM 14/01/1966 - Sassari, Porto Ferro, Argentiera e Stintino. Pur non ricadendo direttamente nell'area sopracitata, considerata la contiguità dell'impianto, si evidenzia quanto indicato nel DM "Riconosciuto che la zona ha notevole interesse pubblico perché, oltre a comporre, con l'abitato di Stintino, un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, costituisce una bellissima serie di quadri naturali, offrendo, nello stesso tempo, un continuo susseguirsi di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze"*), tanto da costituire il nuovo impianto industriale una alterazione del sistema dei coni visivi verso la pianura e dell'interferenza che si genererebbe dalla visione della distesa di pannelli fotovoltaici rispetto ai "bellissimi quadri naturali" godibili dal "continuo susseguirsi di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze", come evidenzia il predetto Decreto (v. il predetto parere endoprocedimentale: "... *Le opere in progetto contrastano inoltre, oltre che con le norme di tutela di cui al D.lgs 42/2004, con le Norme di Attuazione del P.P.R, in particolare in riferimento a tutti gli articoli richiamati nel precedente paragrafo B.1.1.d, relativi alle componenti di paesaggio con valenza ambientale e al sistema territoriale con valenza storico-culturale, ai beni paesaggistici ambientali e storico-culturali, agli usi civici, alle aree gestite dal Consorzio di Bonifica della Nurra, tutti ambiti sui quali l'impianto in esame interferirebbe. Oltre alle interferenze dirette con aree tutelate che rende non idonea la localizzazione dell'impianto, si deve considerare, quale ulteriore fattore che determina la non idoneità della localizzazione proposta, la prossimità con diversi altri beni a vario titolo tutelati e le interferenze delle distese di elementi tecnologici incongrui sulla visuali percepibili dai beni stessi o verso essi, che renderebbero distopica la stessa percezione e interpretazione dei contesti paesaggistici e culturali: la "Fascia costiera", individuata dal PPR come bene paesaggistico d'insieme; l'area di Porto Ferro, Argentiera e Stintino, dichiarata ai sensi dell'art.136 del D.lgs 42/2004 di notevole interesse pubblico tramite DM 14/01/1966, per la quale si ravvisa la forte criticità, determinata dall'inserimento dei campi agrivoltaici nel sistema dei coni visivi verso la pianura, come deducibile anche dalla documentazione di progetto, e dall'interferenza con i "bellissimi quadri naturali" godibili dal "continuo susseguirsi di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze", come evidenzia il Decreto; i numerosi beni archeologici e architettonici, tutelati ai sensi della Parte II del D.lgs 42/2004, presenti nel raggio di soli 700 metri dai campi agrivoltaici e dalle relative opere di connessione (vedi Delibera G.R. N. 59/90 del 27.11.2020) ..."):*

MA



LEGENDA

 Area di progetto

 Battery Pack Cluster in Progetto

 Cavidotto in progetto

Aree dichiarate di notevole interesse pubblico (artt. 136 e 157)

 Perimetri non esaminati dal Comitato del PPR

 Perimetri esaminati dal Comitato del PPR

 Perimetri da ricognizione speditiva

(da SIA – *Carta delle aree di notevole interesse pubblico (artt. 136 e 157)*, elaborato n. SASSARI3-IAT05, particolare con relativa legenda)

CONSIDERATO che il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, nel suo *Assetto ambientale*, classifica le aree interessate dal progetto di cui trattasi quali “aree ad utilizzazione agro-forestale” e, più precisamente, quali “colture erbacee specializzate”, disciplinate dagli articoli 28, 29 e 30 delle relative NTA, vietandone la trasformazione per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l’impossibilità di localizzazione alternativa (v. lett. a del comma 1 dell’art. 29 delle NTA), localizzazione alternativa qui non espressa dal Proponente (v. SIA, capitolo 3.1.2 *Alternative di localizzazione*, elaborato integrativo n. SASSARI3-IAR01-R1) attraverso una concreta comparazione con altri siti, quali ad esempio quelli già edificati o a destinazione industriale/artigianale presenti nell’intorno (risultando, invece, le indagate Alternative nn. 1 e 2 comunque in zone agricole – pascolo la prima e in “area a forte vocazione agricola” la seconda e, pertanto, comunque incompatibili con la disciplina del PPR), risultando pertanto l’analisi condotta per l’individuazione di alternative localizzative una sostanziale conferma della bontà delle ragioni sottese alle soluzioni progettuali e di fonte rinnovabile prescelte da cui è scaturito il progetto in esame:

mm

LEGENDA			
	Area di progetto		Sistema Regionale Parchi
	Battery Pack Cluster in Progetto		Aree gestione speciale Ente Foreste
	Cavidotto in progetto		SIC - ZPS
	Vulcani		Siti inquinati
	Grotte e caverne		Sistemi a baie e promontori, piccole isole e falesie
	Monumenti naturali Istituiti Lr31-89		Zone umide costiere
	Alberi monumentali	Componenti ambientali	
	Fiumi e torrenti (alveo inciso)		Aree antropizzate
	Fiumi e torrenti (doppia sponda)		Boschi
	Aree di interesse botanico fitogeografico		Colture arboree specializzate
	Aree di interesse faunistico		Colture erbacee specializzate
	Aree minerarie dismesse		Impianti boschivi artificiali
	Aree di quota superiori ai 900m		Macchia, dune e aree umide
	Campi dunari e sistemi di spiaggia		Praterie e spiagge
	Discariche		
	Laghi, Invasi e Stagni		
	Oasi permanenti di protezione faunistica		
	Scavi		

(da PPR – Carta dei dispositivi di tutela ambientale, elaborato n. SASSARI3-IAT06, particolare con relativa legenda, ove l’area di progetto è identificata quale “coltura erbacea specializzata”)

CONSIDERATO che le aree interessate dal progetto di cui trattasi (pari, complessivamente, a circa 43 Ha) sono ancora utilizzate con funzione agricola, tanto da essere zonizzate nel Piano Urbanistico Comunale del Comune di Sassari come zona E-agricola (sottozona “E2) e nel Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Porto Torres ugualmente come zona “E-agricola”, e che tali attività hanno rimodellato l’ambiente naturale in forme coerenti con il paesaggio esistente, che invece il nuovo impianto industriale snaturerebbe con l’introduzione di strutture incongrue ed estranee (v. *Relazione agronomica*, documento integrativo codice n. SASSARI3-IAR05-R1 del 26/06/2023, paragrafo *Analisi delle produzioni agricole*: “... Allo stato attuale i lotti costituenti l’area oggetto di studio sono interessati da colture foraggere, leguminose foraggere e da granella in forma estensiva, nonché da pascoli con presenza di vegetazione arbustiva spontanea nei quali viene svolta l’attività agricola facendo ricorso alle tecniche 15 convenzionali di coltivazione ed alla minima coltivazione ...”, pp. 14-15):



Figura 12: Foto dell’area di progetto.

MA



Figura 15: Foto dell'area di progetto.



Figura 16: Foto dell'area di progetto.

(da *Relazione paesaggistica*, elaborato SASSARI3-IAR04, figg. 12, 15-16, con raffigurato lo stato dei luoghi come non sostanzialmente interessati da opere non attinenti a pratiche agricole, per questo ricadendo in zonizzazione urbanistica del Comune di Sassari e del Comune di Porto Torres quali zone E-agricole)

MA

FOTOSIMULAZIONE PROSPETTICA DELL'IMPIANTO
VISTA C




FOTOSIMULAZIONE PROSPETTICA DELL'IMPIANTO
VISTA D



MA

INQUADRAMENTO IMPIANTO CONI OTTICI



(da *Fotosimulazioni di impatto estetico – Percettivo*, documento integrativo n. SASSARI3-IAT17-R1, con raffigurato lo stato dei luoghi come sostanzialmente trasformato rispetto alla loro attuale conformazione agricola – oggetto di tutela delle previsioni e prescrizioni del Piano paesaggistico regionale – dall’insediamento dell’impianto industriale di cui trattasi e dal quale emerge chiaramente la capacità delle strutture industriali previste di deframmentare la visione unitaria del paesaggio agricolo esistente come, in particolare nell’immagine “VISTA C” -, godibile dall’area dichiarata di notevole interesse pubblico con il decreto ministeriale 14 gennaio 1966, sostituendone le componenti individuate dal Piano paesaggistico regionale con elementi industriali incongrui)

CONSIDERATO che nelle aree interessate dall’impianto industriale in progetto il relativo paesaggio si caratterizza anche per la presenza delle recinzioni dei terreni con muretti a secco in pietra locale (v. il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente del 22/11/2023, paragrafo B.2: “... *La realizzazione delle opere in progetto determinerebbe anche la sottrazione di elementi che contribuiscono a caratterizzare marcatamente il paesaggio e comporterebbero inevitabilmente la rimozione di muri a secco, elementi dal valore storico-identitario che delimitano le tanche e le strade, e di siepi e arbusti della macchia mediterranea presenti lungo i bordi stradali, lungo i confini e nei campi sui quali dovrebbe essere collocato l’impianto. Tale aspetto non è stato peraltro considerato nel progetto e non si chiarisce quali interventi siano previsti per i muri a secco che delimitano attualmente le aree di impianto, posizionati sulle stesse linee di confine in cui è prevista l’installazione delle recinzioni e la piantumazione della fascia di mitigazione ...*”) e che tali elementi identitari del paesaggio, interferiti dal progetto di cui trattasi, sono tutelati dal Piano paesaggistico regionale (v. NTA – Allegato 3, punto 2.2, come parte della rete infrastrutturale storica; NTA, art. 6, comma 5, e art. 9).

CONSIDERATO che la tradizione costruttiva dei muri a secco è oggetto della Decisione del Comitato intergovernativo dell’UNESCO n. 13.COM 10.B.10, adottata in Port Louis il 26/11/2018-01/12/2018, con la quale l’Art of dry stone walling, knowledge and techniques è iscritta nella Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, su proposta d’iscrizione formulata anche dall’Italia.

CONSIDERATO che lo stesso Proponente deve riconoscere che tra tutti gli impatti determinati dal progetto di cui trattasi sui fattori ambientali indicati dal D.Lgs. n. 152 del 2006, quello relativo al “paesaggio” costituisce il più alto nella fase di esercizio insieme a quello sulla componente “atmosfera”:

MA





FIGURA 56 – VALORI DEGLI IMPATTI GLOBALI SU OGNI SINGOLA COMPONENTE - FASE DI ESERCIZIO

(da SIA, elaborato integrativo n. SASSARI3-IAR01-R1, p. 230, con evidenziata la componente “paesaggio” quale tra le due maggiormente impattate dalle opere in progetto, comunque senza che il Proponente valuti l’impatto sul patrimonio culturale archeologico e, in parte, architettonico, dalla qual cosa sarebbe risultato sicuramente l’impatto sul complessivo patrimonio culturale e lo stesso paesaggio il più alto in assoluto e di gran lunga)

CONSIDERATO che, al fine di programmare una corretta distribuzione degli impianti da fonti di energia rinnovabile nel territorio in esame al fine di evitare una relativa saturazione, si ritiene comunque opportuno evidenziare che il progetto di cui trattasi è prossimo a diversi impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER) in valutazione statale di seguito illustrati nell’immagine sottostante (con evidenziato con etichetta ARANCIONE – ID_VIP 8399 il progetto in esame e gli altri con il corrispondente codice ID-VIP della procedura di VIA di competenza statale attribuito dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), avendo presente quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 22/11/2023 (Allegato n. 1): “... B.2.1.b. *Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere: Si rileva che nel corso degli ultimi mesi sono pervenute numerose istanze relative alla realizzazione nel contesto di riferimento di centrali fotovoltaiche ed eoliche di grandi dimensioni, attualmente in corso di istruttoria di V.I.A. ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 152/2006, o sottoposte a Procedimento per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi della L.R. n. 2/2021 e della Delib. G. R. n. 11/75 del 2021. Alcune di queste, di seguito elencate, risultano limitrofe e contermini rispetto all’impianto fotovoltaico in progetto: ID VIP 9097 (questo, denominato “Nurra 1” sarebbe contermini all’area ovest e condividerebbe con quello in esame la stazione elettrica e parte dei cavidotti), ID VIP 8958, ID VIP 8959, ID VIP 9312, ID VIP 8106. Le aree occupate da tali impianti sono rappresentate nelle integrazioni prodotte dal proponente. La realizzazione complessiva di tutti gli impianti, come verificabile negli elaborati integrativi, produrrebbe effetti facilmente immaginabili di profonda e irreversibile alterazione dei caratteri paesaggistici descritti, con un impatto paesaggistico complessivo che muterebbe definitivamente le caratteristiche dei luoghi”:*

MA



(immagine elaborata dalla Soprintendenza Speciale PNRR con gli impianti fotovoltaici / agrivoltaici / eolici previsti nel più immediato intorno territoriale al progetto di cui trattasi – MASE-VA ID_VIP 8399, con relativa etichetta in ARANCIONE e due riquadri in ROSSO – ed attualmente in fase di VIA di competenza statale, identificati con il relativo codice di procedura ID_VIP del MASE-VA)

RITENUTO che sia in atto la trasformazione sostanziale del paesaggio agricolo esistente anche nel territorio dei comuni di Sassari e Porto Torres e, in particolare, nell'areale di progetto ove si collocano anche una serie di beni archeologici. Constatato che le numerose istanze presentate per la realizzazione di estesi impianti FER nel medesimo territorio comporta una vera e propria conversione del territorio, che da uso esclusivo agricolo, sta subendo una trasformazione industriale con una diffusa presenza di impianti fotovoltaici, agrofotovoltaici ed eolici per i quali è in corso l'iter di VIA ed autorizzativo, tanto da configurarsi la possibilità di una loro realizzazione senza soluzione di continuità. Si prospetta, pertanto, uno scenario che nel giro di pochi anni determinerà in primo luogo un impatto ambientale derivante dal sostanziale consumo di suolo, non escludendo anche una marginalizzazione della produzione agricola rispetto a quella energetica, anche alla luce dell'incertezza delle coltivazioni proposte e dei soggetti agricoli che se ne dovrebbero assumere l'onere di conduzione per tutta la vita utile del progetto industriale proposto. L'impatto cumulativo del progetto in esame rispetto ad altre iniziative industriali di pari tipologia non è adeguatamente e, quindi, totalmente svolta dal Proponente (v. anche le controdeduzioni di cui alla nota firmata digitalmente il 07/07/2023, punto 7. *Richiesta 7*, pp. 28-30, ove sono considerati dal Proponente nella figura 7 una minima parte dei progetti effettivamente in fase di valutazione ed autorizzazione) e, pertanto, non coglie che il contesto di giacenza dei predetti beni archeologici, ma in particolare tutto il relativo paesaggio agrario – oggetto di previsioni e prescrizioni di tutela da parte del Piano paesaggistico regionale – subirebbe una sostanziale sostituzione con impianti di tipo industriale quali quello di cui trattasi (v. le immagini sopra riprodotte sullo stato dei luoghi

MA

agricoli e le trasformazioni operate dalle strutture industriali previste, comprese le necessarie mitigazioni vegetazionali proposte, che a loro volta costituiscono una ulteriore occupazione di suolo agricolo, oltre quelle per la prevenzione incendi).

CONSIDERATO che Energia Pulita Italiana S.r.l., con la documentazione trasmessa, non ha prodotto adeguati atti che possano certificare il modo e le forme con le quali le attività progettuali agricole proposte saranno svolte, ma soprattutto chi avrà il dovere di condurle per tutto il tempo di esercizio dell'impianto industriale proposto (salvo il riferimento ad una azienda agricola già presente sui fondi interessati – v. istanza di VIA, senza con questo attestarne il già esistente inserimento diretto nell'iniziativa progettuale in esame, questo neanche con le controdeduzioni di cui alla nota firmata digitalmente il 07/07/2023, punti 10. *Controdeduzione 10, 11, 12*, pp. 32-33, per il QRA punto 1. *Richiesta 1*, p. 36. - cfr. la Sintesi Non Tecnica integrativa, paragrafo 1.1 *Società proponente*, p. 3, ove non si cita l'Azienda agricola esistente quale parte del soggetto imprenditoriale proponente; ma anche *Relazione Tecnica Generale* integrativa, paragrafo 1. *Introduzione*, ove si indica che *"tale iniziativa viene portata avanti dalla [sola] società denominato 'Energia Pulita Italiana S.r.l.' con sede legale a Bologna ..."* - p. 1), visto che la Società proponente non ha tra i propri scopi societari quelli della produzione agricola diretta. Questo è, d'altronde, provato dal fatto che nel SIA non è trattato il tema del coinvolgimento diretto nel progetto della parte relativa a coloro che devono condurre le attività agricole e zootecniche previste, benché se ne attesti la volontà di garantirne la continuità produttiva (v., per esempio, il documento integrativo denominato *Analisi ricadute socio occupazionali*, ove la parte di attività agricole implementate appaiono irrilevanti quale reddito percepito: 2.485 Euro/anno rispetto al reddito derivante dalla vendita della produzione di energia elettrica prodotta nella medesima annualità, v. p. 54, punto n. 6 e Tabella 16, ma anche documento integrativo denominato *Analisi costi benefici ambientali*, n. SASSARI3-IAR14 del 26/06/2023, paragrafo 3.1 per la determinazione del prezzo di remunerazione del MWh prodotto).

CONSIDERATO che il *Computo Metrico Estimativo* (elaborato integrativo n. Rev01 del 28/06/2023) prevede unicamente le opere di "MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE", e non quelle di miglioramento fondiario (v. il *"riutilizzo e riqualificazione dei manufatti presenti in loco, indirizzandoli all'allevamento di bestiame da carne, alimentato con foraggio e cereali prodotti localmente"*, attività indicate nell'istanza di VIA), da sostenersi soprattutto per tutta la vita utile dell'impianto industriale proposto e che si dichiarano come integrate all'impianto industriale proposto, a maggiore riprova di quanto le stesse attività agricole siano in realtà un elemento non sostanzialmente integrato nel progetto agrivoltaico che si sostiene di aver presentato, anche a dimostrazione del non consumo di suolo agricolo esistente.

CONSIDERATO che il sistema agrivoltaico, al fine di potersi così definire, deve adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione effettiva fra l'attività agricola e la produzione elettrica, per valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi (v. attività di produzione elettrica da FER ed attività agricola/zootecnica), non potendosi condividere l'affermazione che, per un impianto definito agrivoltaico, le connesse attività agricole siano un elemento accessorio o collaterale (come in effetti appaiono essere) alla volontà di produrre energia elettrica quale principale scopo societario del Proponente, dovendosi invece trattare necessariamente di un solo sistema integrato tra produzione elettrica e la medesima attività agricola, trovando sostanziale unicità giuridica nel soggetto proponente.

CONSIDERATO che le opere indicate come necessarie per la prevenzione antincendio delle aree agricole dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari della Regione Autonoma della Sardegna, con il contributo istruttorio nota prot. n. 3574 del 17/01/2023 (v.: *"... Al fine di proteggere l'impianto da incendi di vegetazione e al fine di prevenire pericoli di incendio boschivo provocabili dallo stesso campo fotovoltaico, si ritiene necessario realizzare delle fasce parafuoco di larghezza pari a 10 m lungo il perimetro dell'area interessata dall'impianto, in analogia a quanto previsto dalle Prescrizioni regionali AIB per fabbricati rurali e depositi di materiale infiammabile. Nel caso in cui i lavori dovessero essere eseguiti nel periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", dovranno essere rispettate le vigenti Prescrizioni Regionali Antincendi in materia di utilizzo di attrezzi ed apparecchiature in grado di produrre scintille"*), comporterebbero l'ulteriore sottrazione di suolo alle attività agricole primarie identificate nello strumento urbanistico comunale vigente, costituendosi le richieste fasce parafuoco come un ulteriore impatto negativo per la tutela e conservazione delle medesime aree nel loro attuale stato agricolo ed oggetto delle previsioni e prescrizioni di tutela del Piano paesaggistico regionale, anche alla luce di quanto controdedotto dal Proponente con la nota firmata digitalmente il 07/07/2023 (v. punto 3. *Richiesta 3*): *"... la Proponente ha valutato in parte percorribile il recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 16 richiamate dal CFVA. Considerando che il sistema energetico (campo solare) è racchiuso entro il tracciato della viabilità di servizio*


MA

all'impianto e che questa sarà realizzata in terra stabilizzata con una larghezza di circa 5 m, si procederà nel periodo estivo allo sfalcio e alla dissodatura della fascia degli ulteriori 5 metri in adiacenza ai tracciati della viabilità interna, anche sull'area occupata dagli inseguitori solari, al fine di assicurare una fascia di ampiezza di 10 metri con caratteristiche di "fascia parafuoco" ...":



FIGURA 4 – PARTICOLARE OPERE DI MITIGAZIONE (SASSARI 3-PDT11-R1)

(da controdeduzioni del Proponente firmate digitalmente il 07/07/2023)



MA

LEGENDA

Tipologie soprassuoli percorsi da fuoco 2005 - 2020



(da *Carta delle aree percorse da incendio*, elaborato n. SASSARI3-IAT02, particolare con legenda – elaborato ulteriormente illustrato con la documentaizione integrativa volontaria del *LUGLIO 2023*, v. elaborato n. SASSARI3-IAT02-R1 -, ove comunque risultano vaste aree oggetto di incendi tra i vari lotti in cui è costituito l’impianto industriale in esame, a dimostrazione della necessità di opere di prevenzione del relativo rischio, opere che costituiscono ulteriore consumo di suolo agricolo, oggetto di previsioni e prescrizioni di tutela del Piano paesaggistico regionale)

RITENUTO, pertanto, che la motivazione indicata dal Proponente quale ragione per l’impegno dell’area agricola è correlata solo a proprie esigenze imprenditoriali di tipo economico e non da ragioni a carattere ambientale e, quindi, di tutela del fattore ambientale di cui al paesaggio (v. a tal proposito anche il documento denominato *Piano di manutenzione e gestione impianto*, n. SASSARI3-PDR11-R1 del 28/06/2023, ove le attività agricole non sono minimamente trattate, a dimostrazione di come il presente impianto industriale per la produzione di energia elettrica non sia sostanzialmente collegato a quello di produzione agricola).

RITENUTO necessario garantire, anche solo per il principio di precauzione, la preservazione del territorio agricolo esistente rispetto al consumo di suolo che si attuerebbe con la realizzazione dell’impianto fotovoltaico proposto.

CONSIDERATO che il *Piano di monitoraggio ambientale* (elaborato integrativo n. SASSARI3-IAR02-R1 del 07/07/2023) non risulta essere stato redatto dal proponente con riguardo a tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO in riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico e in minore parte architettonico e paesaggistico (relativamente sia alle opere principali e connesse previste, vista l’immediata prossimità del progetto in esame rispetto a fasce di tutela paesaggistica per legge, in verità occupate dalle pratiche agricole previste), predisponendo per la relativa separata componente (v. paragrafo 3.6 *Paesaggio*, ove la relativa specifica qualità è correlata ad altre componenti ambientali, non cogliendone la specificità e complessità dello stesso quale differente rispetto all’ecosistema ed all’ecologia a cui le richiamate componenti ambientali invece si rifanno) tutti gli elementi e i valori da monitorarsi (con relativo cronoprogramma), individuando di conseguenza le azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l’attuazione del progetto in esame (anche individuando soggetti con specifica competenza in materia di patrimonio culturale paesaggistico). Quindi, il Proponente non considera il predetto fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico, in parte architettonico e paesaggistico, benché il sito prescelto si caratterizzi anche quale particolare contesto di tali beni. Ancora, lo stesso Piano non considera le opere di miglioramento fondiario quali da monitorarsi nel corso della vita utile dell’impianto industriale proposto (30 anni – v. Sintesi Non Tecnica integrativa, paragrafo 4.1.6, p. 99), quale elemento oggettivamente rilevante per la conservazione della produzione agricola esistente (v. PMA, paragrafo 4.1 *Componenti e fattori oggetto del monitoraggio*), tanto da riconfermarsi come tale miglioramento e conduzione agricola dei suoli interessati non siano sostanzialmente connessi con la volontà di produrre in via esclusiva energia elettrica.

RITENUTO, pertanto, che la motivazione indicata dal Proponente quale ragione per l’impegno dell’area agricola è

MA


correlata solo a proprie esigenze imprenditoriali di tipo economico e non da ragioni a carattere ambientale e, quindi, di tutela del fattore ambientale di cui al paesaggio (a tal proposito si veda l'elaborato integrativo denominato *Analisi ricadute socio occupazionali*, n. SASSARI3-PDR12-R1 del 28/06/2023, ove le attività agricole non sono considerate quale incrementate dal progetto industriale proposto – paragrafo 3.3, Tabella 3, ugualmente ciò avviene con il documento denominato *Analisi costi benefici ambientali*, n. SASSARI3-IAR14 del 26/06/2023, paragrafo 5.5 *Sintesi dei risultati*, tabelle 14 e 15).

RITENUTO necessario garantire, anche solo per il principio di precauzione, la preservazione del territorio agricolo e del patrimonio archeologico interessato esistente rispetto al consumo di suolo che si attuerebbe con la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in effetti proposto (come, d'altronde, evidenziato per la parte di territorio agricolo interessato dal Comune di Samassi con le proprie osservazioni sopra riportate nel presente parere tecnico istruttorio).

CONSIDERATO che la realizzazione dell'impianto industriale in esame costituirebbe per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Energia – Direzione generale Competitività ed efficienza energetica – Divisione III – Energie rinnovabili l'automatica classificazione di tutte le aree naturali ed agricole circostanti gli impianti industriali costituiti da impianti fotovoltaici superiori a 20 kW, per 500 m, quali "aree idonee" *ex lege* per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, tanto da costituire per lo stesso Ministero la legittimazione per la trasformazione/distruzione del medesimo paesaggio naturale/agricolo tramite la sua trasformazione totale in un paesaggio industriale, nel quale i valori di eguale tutela del Paesaggio di cui all'art. 9 della Costituzione non avrebbero più alcun tipo di riconoscimento, risultando remissivi rispetto alla tutela dell'ambiente, benché il fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio ne sia comunque riconosciuto quale parte ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 152 del 2006, con l'ulteriore determinazione, di conseguenza, dell'estensione delle aree idonee *ex lege* per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra, oltre ogni possibile immaginazione, in quanto generata proprio dalla presenza di nuovi e continui impianti FER sul territorio.


CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione Generale Valutazioni ambientali dovesse comunque ritenere di superare - adottando unilateralmente il provvedimento di VIA privo del concerto della Scrivente - il parere tecnico istruttorio negativo reso da questa Soprintendenza speciale per il PNRR con specifico riferimento alla tutela del patrimonio culturale nel suo complesso e del paesaggio di cui alla Convenzione Europea del Paesaggio, dovrà in ogni caso renderne esplicita ed adeguata motivazione nell'atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo, tuttavia, ben presente quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e che le disposizioni di cui l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione e non anche a quelli di tutela dei beni culturali.

CONSIDERATO, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegna al 30/09/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 52 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 318 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 30/09/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a circa 315 GW rispetto ai circa 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)

MA

CONSIDERATO, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in parte per le relative opere connesse in aree dichiarate "non idonee" con la D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (punto n. 7.2 e 12.7 della Tabella 1 dell'Allegato B).

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee dall'art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199 del 2021 (v. il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente del 22/11/2023, paragrafi A.1, A.1.3, A.3.2, B.1.1.a, B.1.2.b – Allegato n. 1), avendo a riguardo la tutela del patrimonio culturale archeologico, architettonico e paesaggistico (quest'ultimo per quanto riferito all'art. 136 del D.Lgs. n. 42 del 2004).

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale archeologico di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato con il presente parere tecnico istruttorio come negativo.

CONSIDERATO che l'art. 3, rubricato "Tutela del patrimonio culturale", del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che "1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...", come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico e paesaggistico interessato dal progetto in esame.

CONSIDERATO che l'art. 3-ter, *Principio dell'azione ambientale*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che "1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ...".

CONSIDERATO che l'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, prescrive al relativo comma 3 che "... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ...".

CONSIDERATO che il comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, stabilisce che "... 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14".

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Energia Pulita Italiana S.r.l.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il relativo parere endoprocedimentale sopra citato del 22/11/2023 ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 22/11/2023 espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR del 30/11/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 05/12/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'eventuale autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, visto anche quanto in ultimo espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale prot. n. 17181 del 22/11/2023 (v. paragrafo B.2.1.c – Allegato n. 1: *"B.2.1.c. Attestazione della conformità della Relazione Paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005. La relazione paesaggistica, corredata degli elaborati grafici di progetto, non è conforme al D.P.C.M. 12/12/2005 e non può considerarsi sufficiente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. La Relazione prodotta contiene generiche indicazioni riguardo alle norme di tutela e al Piano Paesaggistico, viene effettuata una superficiale analisi del territorio interessato senza alcuna ricognizione delle reali caratteristiche paesaggistiche dei luoghi interessati dalle opere, non è stata effettuata la necessaria e completa analisi della situazione vincolistica né sotto il profilo della tutela paesaggistica né sotto il profilo della tutela ai sensi della Parte II del D.lgs 42/2004, e non sono analizzati tutti i vincoli da Piano Paesaggistico, né tantomeno si dà conto dell'incidenza diretta di parte delle opere sui beni paesaggistici interessati, né dell'impatto delle opere stesse con i beni paesaggistici e culturali anche molto prossimi alle aree di impianto né con quelli che sono in rapporto visuale diretto con i campi agrivoltaici. Sono ignorati i beni paesaggistici dell'Assetto Storico Culturale del PPR, sono ignorate le perimetrazioni delle aree di tutela integrale e di tutela condizionata effettuate nel corso dell'adeguamento del PUC del Comune di Sassari al PPR. Non si considerano, ai fini della dimostrazione della compatibilità paesaggistica, tutte le opere in progetto: nella Relazione si afferma apoditticamente la compatibilità dei campi agrivoltaici con il contesto rurale, ma non sono considerate tutte le opere connesse, in particolare le cabine di sottocampo e le cabine collettore (una di queste fronteggia il nuraghe Renuzzu), la cabina di consegna, la Stazione Storage e la Stazione Elettrica Terna di smistamento. Non viene analizzato il progetto in relazione agli effetti cumulativi derivati dalla situazione in divenire dei territori della Nurra (in special modo agli impianti contermini in corso di valutazione), tale aspetto è stato inserito negli elaborati integrativi solo a seguito delle osservazioni della RAS. Inoltre tra le fotosimulazioni prodotte non risultano visuali dai beni culturali e paesaggistici presenti in prossimità dell'impianto e in posizioni rilevate con ampia visibilità sull'impianto stesso, né dai punti di vista accessibili al pubblico, ad esempio dai crinali del rilievo al centro delle tre aree o dalle postazioni militari che dominano l'area ovest di impianto. Si sarebbe dovuto tenere conto inoltre delle visuali godibili dall'ambito di notevole interesse pubblico di cui al DM 14/01/1966 "...quadri naturali e punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze". Si segnala in particolare che non sono illustrati e rappresentati gli interventi che ricadrebbero all'interno della fascia tutelata di 150 metri dal Rio D'Astimini/Fiume Santo o ricadono all'interno (o in aderenza) all'area di tutela condizionata del Nuraghe Renuzzu, che devono essere sottoposte ad autorizzazione paesaggistica anche quando riguardino solo opere di modifica della vegetazione finalizzate all'interramento dei cavidotti, e ancor più quando sia prevista la collocazione di elementi fotovoltaici o la installazione di recinzioni, impianti antintrusione e di videosorveglianza, piantumazione di nuove essenze vegetali, ecc.").*

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il parere endoprocedimentale del 22/11/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR del 30/11/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 05/12/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale del **Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "SASSARI 3", della potenza di 28 MW e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi in località "Strada vicinale Santa Giusta" – Progetto Definitivo**, nei comuni di Porto Torres e Sassari, nella provincia di Sassari.



Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola

Firmato digitalmente da

Rocco Rosario Tramutola

CN = Rocco Rosario Tramutola
O = MINISTERO DELLA CULTURA
C = IT

II SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT

*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Al MiC
Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
romina.muccio@cultura.gov.it

OGGETTO: SASSARI (SS) PORTO TORRES (SS): [ID8399]. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Sassari 3", della potenza di 28 MW e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel territorio dei comuni di Sassari (SS) e Porto Torres (SS), in località "Strada vicinale Santa Giusta".

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 PNIEC). Parere endoprocedimentale

Proponente: Energia Pulita Italiana Srl.

Rif. vs. nota prot. 7163 del 20.12.2022, ns. prot. 16899 del 21-12-2022

Con riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali di prima pubblicazione e le integrazioni volontarie pervenute in data 12/07/2023, consultati per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale, si comunicano di seguito le valutazioni di competenza di questo Ufficio in merito alle opere di seguito sinteticamente descritte.

L'impianto agrivoltaico ricade all'interno nella porzione settentrionale della regione storica della Nurra e più precisamente a circa 5-8 km a Sud-Ovest del centro urbano di Porto Torres, a circa 4-5 km a Sud-Est da Pozzo San Nicola, frazione del Comune di Stintino, e a circa 4-6 km a Nord-Ovest da Campanedda, frazione del Comune di Sassari. Secondo quanto si evince dalla Relazione agronomica i terreni interessati dalle opere sono urbanisticamente classificati come zone agricole – E e catastalmente adibiti a seminativo e pascolo; risultano distinti al Catasto di Sassari al F. 31, mapp.li 12,13, 136 e al F. 32, mapp.li 3, 26, 161; al Catasto di Porto Torres sono distinti al F. 14, mapp.li 22, 41, 206, 209.

Secondo quanto indicato dal soggetto proponente il progetto prevede la nuova realizzazione di un impianto agrivoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare denominato "Sassari 3" localizzato con un'estensione complessiva di circa 43 ettari che interessa tre distinte aree dell'agro, prossime tra loro.

La prima area, di più vasta estensione, è interamente ubicata nel territorio comunale di Sassari, in località "Sant'Osanna/Sant'Osanneddu", tra la S.P. 4 e la strada vicinale che costeggia il corso d'acqua denominato Fiume Santo. Le altre due aree di impianto sono ubicate a circa 2 km di distanza dalla prima, a cavallo dei territori comunali di Sassari e Porto Torres, in località "Renuzzos", tra la strada vicinale denominata "Pozzo D'Esse" e le Strade provinciali n. 34 e n. 93.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto con strutture ad inseguimento (trackers) di diverse dimensioni, su singolo asse, affiancate in modo da costituire file di moduli (interfila 9,15 m). Le ali fotovoltaiche sono incernierate a 3,05 m di altezza su piloni semplicemente inseriti nel terreno per infissione o avvitaamento e raggiungono l'altezza massima di 5,16 m .



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

Il sistema è progettato per una produzione energetica annua di circa 51.290,00 MWh, con una potenza complessiva nominale installata di 28.000,00 kWp. Il numero di moduli installati sarà complessivamente di 50.904, con un totale di 1.414 stringhe.

Il progetto prevede inoltre:

- 5 Cabine di sottocampo per la trasformazione BT/AT e il trasporto dell'energia sino alla Cabina di consegna;
- 2 Cabine collettore che permetteranno la congiunzione elettrica tra le diverse aree di sviluppo costituenti l'intero parco agrivoltaico;
- 1 Cabina di consegna: da quest'ultima, installata nell'area che delimiterà il parco fotovoltaico, mediante cavidotto interrato di 8,90 km circa, l'energia verrà convogliata alla sottostazione futura SE di smistamento Terna, dove la tensione di esercizio verrà innalzata da 36 kV a 150kV;
- 1 Stazione Storage: tale area, delle dimensioni all'incirca di 3600 mq, sarà sita nei pressi della futura SE Terna di smistamento.

La futura Stazione Elettrica AT verrà realizzata in Comune di Porto Torres, su un'area di circa 20.000 m² interamente recintati. Per l'accesso alla Stazione Elettrica sarà prevista una strada non asfaltata di circa 70 m, su una fascia di larghezza di circa 7 m. La connessione alla futura Stazione Elettrica Terna denominata "Fumesanto 2" avverrà tramite cavidotto interrato ad una profondità di almeno 0,5m; il collegamento avrà una lunghezza totale di circa 8,90 km.

Tra le opere accessorie rientrano :

- la viabilità d'impianto, che, secondo quanto dichiarato dalla Proponente, non prevede interventi di ridefinizione orografica e, per quanto possibile, cercherà di utilizzare la viabilità già esistente;
- una recinzione metallica dell'area di pertinenza, integrata da un impianto di allarme antintrusione e di videosorveglianza; la rete metallica in acciaio zincato sarà alta 2,5 metri, di colore verde così come i tubi in acciaio di sostegno, che verranno infissi nel terreno ad una distanza di circa 3 metri l'uno dall'altro;
- gli accessi principali saranno dotati di un cancello carraio metallico per gli automezzi, della larghezza di circa mt. 7,00 e altezza di circa 2,00 mt.

Secondo la Energia Pulita Italiana srl i criteri di progetto adottati non comporterebbero movimenti di terreno significativi per la sistemazione dell'area di impianto. La viabilità interna sarebbe realizzata mediante sistemazione superficiale. Gli unici volumi tecnici presenti sarebbero costituiti dalle cabine di trasformazione che verranno appoggiate su una vasca di fondazione contenente i vari cavi in entrata ed uscita dalla cabina stessa. Tali vasche in cemento armato sono posizionate all'interno di uno scavo con piano di posa a -0.60 m rispetto al piano di campagna.

L'area di progetto è collocata nella Sardegna nord occidentale, nella regione storica della Nurra, in territorio comunale di Sassari e Porto Torres, al confine con il territorio comunale di Stintino e a breve distanza dalla costa occidentale alta e rocciosa e dalla costa nord caratterizzata da ampie spiagge e da insediamenti turistici tra i più frequentati dell'isola. Si evidenzia, come peculiarità paesaggistica delle aree interessate dall'intervento in esame, il sistema ambientale dei corridoi fluviali del Rio San Nicola e del Rio d'Astimini/Fiume Santo e dei relativi affluenti, con particolare riferimento alla conservazione delle connessioni ecologiche che lungo i due corsi d'acqua si instaurano tra le zone costiere e le aree interne del territorio. Il sistema idrografico dei due corsi d'acqua definisce la morfologia a valli debolmente incise del paesaggio interno della Nurra occidentale. Il paesaggio agrario è definito dalle colture specializzate e dai seminativi e da terreni a pascolo localizzati nelle aree meno fertili con morfologia più acclive, è percorso da viabilità interpodereale, che ricalca spesso antichi tracciati viari romani, ed è caratterizzato dai muri a secco che segnano i confini degli appoderamenti e delimitano le strade e i recinti per il bestiame all'interno delle aree aziendali. L'area di collocazione dell'impianto, frazionata in tre settori non contigui, è sostanzialmente pianeggiante, segnata da corsi d'acqua e



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

delimitata da colline, sfruttata prevalentemente a fini agricoli, con presenza di attività di cava e di edilizia rurale, anche storica (i *cuiles* ottocenteschi). I catastali interessati dal progetto sono prevalentemente sfruttati ad uso seminativo, con coltivazione foraggere, cerealicole ed aree adibite a pascolo, e con diverse porzioni occupate da alberature fitte e macchia mediterranea. Nell'area è testimoniata una stabile frequentazione umana fin da epoca nuragica. Proprio in relazione a questa fase, la disposizione dei numerosi nuraghi indica chiaramente una loro collocazione ragionata in relazione allo sfruttamento delle risorse del territorio e al controllo delle vie terrestri, fluviali e marittime. Attrattore per l'occupazione dell'area con continuità anche in epoca romana e fino all'età medievale (villaggi abbandonati di Esse e Ussi, chiesa di Sant'Elena di Esse), è stata probabilmente la possibilità offerta dai terreni di allevamento e di sfruttamento agricolo ma anche minerario, questo protratto sino a epoche recenti e di cui restano numerose testimonianze anche di epoca storica. Si tratta dunque di un sistema territoriale antico, connotato da un'occupazione capillare dello spazio con una chiara logica di interscambio tra i monumenti stessi, e i numerosi siti archeologici e monumentali disseminati nel territorio costituiscono importanti marcatori del paesaggio storico-culturale. Tra gli elementi costituenti il sistema storico-culturale, che gravitano in prossimità del sito di progetto, oltre ai numerosi nuraghi, alla viabilità romana, ai resti degli insediamenti medievali, alle testimonianze dell'attività mineraria, sono presenti il centro storico di Porto Torres, con l'importante basilica romanica di San Gavino, e il vasto parco archeologico con i resti dell'antica città romana di Turrus Libissonis. Il sistema insediativo contemporaneo presenta, nell'area vasta che ricomprende quella in esame, diverse forme di organizzazione spaziale e strutturale, tra cui si distinguono il centro urbano e portuale di Porto Torres, con l'area industriale, i nuclei turistici costieri e l'insediamento rurale diffuso. I nuclei di formazione rurale (che includono numerosi caratteristici *cuiles* dei quali alcuni ancora ben conservati e in uso) connotano l'area più ristretta di progetto, con caratteristiche proprie di un insediamento disperso in un'area oggi a prevalente destinazione agricola.

ALLEGATO A - AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Relativamente al patrimonio archeologico, il proponente con nota inviata via PEC il 21.12.2022 e agli atti della scrivente Soprintendenza con prot. 824 del 17.1.2023, presentava istanza per la verifica preventiva ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016. La scrivente, nel rilevare l'incompletezza della documentazione inviata, chiedeva delle integrazioni con nota prot. 2436 del 17.02.2023, riscontrata con prot. 373 del 16.2.2023, inviata esclusivamente a questo Ufficio e agli atti con prot. 2456 del 17.2.2023, e con ulteriore documentazione presentata il 26.6.2023, agli atti con prot. 9809 del 27.6.2023.

La documentazione, redatta dagli archeologi incaricati dott. Pier Tonio Pinna e dott.ssa Antonella Unali (in possesso dei requisiti di legge), coadiuvati dal rilevatore dott.ssa Maria Antonietta Demurtas, segue le Linee Guida emanate con D.P.C.M. 14 febbraio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Anno 163°- Numero 88, sebbene l'incarico sia stato affidato in data antecedente al 29.4.2022, e risulta parzialmente incompleta, come meglio esplicitato al punto A.3.1 della presente nota.

A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento

Nelle vicinanze delle aree in progetto, considerando il buffer di 500 m previsto dal D. Lgs 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater, si possono evidenziare, a integrazione e correzione di quanto proposto al punto A.1 della nota prot. 10042 del 15.10.2020, le seguenti aree soggette a provvedimento di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939 e del D. Lgs 490/1999).

Comune di Sassari

- Nuraghe S. Osanna, DM 12/01/1982 (Diretto) e D.M. 02/10/1984 (Indiretto), a circa 360 m a NO dell'area nord d'intervento (il mappale che contiene l'area di vincolo diretto e indiretto confina nel punto più a nord con l'area del campo fotovoltaico);



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410
PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

- Nuraghe Trobas, DM 18/01/1982 diretto, a circa 320 m a O dell'area a nord d'intervento e a circa 430 m a O dell'area a est d'intervento.

Inoltre, a distanza di poco maggiore:

- Sito di Mandras (vincolato con DM 28/07/1988 diretto e indiretto), a circa 1,60 km a SE della stazione RTN;
- Loc. Fiume Santo, Giacimento paleontologico, D.D.R. 23/05/2007, a circa 3,40 km a N dell'area nord d'intervento.
- Nuraghe Pilotta, DM 20/07/1988 diretto e indiretto, a circa 1,50 km a NE della stazione RTN;

Comune di Porto Torres

- Nuraghe Margone, DM 11/01/1984 diretto, a circa 470 m a NE dell'area a nord d'intervento;

Inoltre, a distanza di poco maggiore:

- Nuraghe e alcuni ruderi romani Biunisi, DM 18/03/1982 diretto e 15/10/1984 indiretto, a circa 1,65 km a NE dell'area a est d'intervento;
- Nuraghe S. Elena, DM 12/01/1982 diretto e 09/12/1985 indiretto, a circa 1,20 km a N dell'area a nord d'intervento.

A.1.2 Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12)

Non è stato possibile verificare puntualmente ed esaustivamente l'esistenza dei beni in parola in tutti i territori ricompresi nel succitato buffer di 500 m.

A.1.3 Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici

Dall'esame della documentazione presentata si evince la presenza di numerosi beni archeologici all'interno del "Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari" tipizzati e individuati dal PPR e dei contesti identitari", cartografati anche nei P.U.C. di Sassari, Porto Torres e Stintino (già oggetto di copianificazione con Regione Autonoma Sardegna e singoli comuni), che si elencano di seguito:

- circa 40 m a Nord-ovest dell'area nord dell'impianto agrivoltaico il Nuraghe Renuzzu - Pozzo d'Esse (ID PPR 4306 – Scheda PUC Sassari 90064098);
- circa 360 metri a ovest dell'area nord dell'impianto agrivoltaico il Nuraghe Sant'Osanna (scheda PUC Sassari 90064128);
- a circa 320 m a O dell'area a nord d'intervento e a circa 430 m a O dell'area a est d'intervento il Nuraghe Trobas (scheda PUC Sassari 90064129);

Ad una distanza maggiore:

- circa 1,80/2,50 km a Nord-ovest dell'area ovest dell'impianto agrivoltaico i Nuraghi San Nicola b (ID 4311) e Palaonessa (ID 4299);
- circa 1,50 km ad Ovest dell'area ovest dell'impianto agrivoltaico il nuraghe Maccia de Spina (ID 4288);
- circa 1,95 km a Sud-ovest dell'area ovest dell'impianto agrivoltaico il Sito di Pozzo d'Ussi (nuraghe e strutture di età romana) (ID 4312).

A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

Si segnala innanzitutto l'estrema prossimità dell'impianto in progetto con i siti sottoposti ad espresso provvedimento di tutela di Nuraghe S. Osanna, Nuraghe Trobas e Nuraghe Margone, nonché con quello, tutelato da specifiche norme paesaggistiche ed urbanistiche, di Nuraghe Renuzzu- Pozzo d'Esse.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

Le ricognizioni si sono svolte in tutti i mappali interessati dal posizionamento dei pannelli e nell'area immediatamente circostante ad essi. Al momento dell'analisi della superficie del suolo la visibilità registrata è risultata variabile, a seconda della copertura vegetale dello stesso da non determinabile a buona. Le ricognizioni di superficie non hanno condotto all'individuazione di altri elementi, mobili o immobili, d'interesse archeologico, ad eccezione dei siti già ampiamente noti.

La documentazione presentata riconosce aree a rischio archeologico basso e medio.

Si ravvisa in primo luogo che, ove la visibilità archeologica sia nulla o bassa al momento delle ricognizioni archeologiche, il rischio archeologico debba essere ritenuto perlomeno "Medio" in luogo di "basso" (come indicato in varie schede delle Unità di ricognizione). Tale principio, già indicato dalla Tabella 3 – Tavola dei gradi di potenziale archeologico, contenuta nell'allegato 3 della circolare 1/2016 della Direzione Generale Archeologia che, sebbene abrogata, può ancora costituire nel merito un valido ausilio metodologico, è stato recentemente ribadito dalla Tabella 2 dell'Allegato 1 della Circolare 1 del 27.1.2023 della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che estende il medesimo criterio alle aree definite con potenziale archeologico non determinabile.

Pertanto tutte le UR censite, fatta eccezione per le pochissime aree con buona visibilità archeologica, sono da considerarsi a rischio archeologico medio. Inoltre la scrivente ritiene che quando attribuito il grado archeologico medio vada elevato a medio-alto per la prossimità di aree archeologiche.

Il rischio archeologico complessivo è quindi, anche in relazione ai notevoli interventi di scavo e sbancamento previsti, medio-alto.

A.3.1 Verifica completezza della documentazione e ulteriori prescrizioni

Per quanto attiene l'area funzionale patrimonio archeologico, con nota prot. 2436 del 17.02.2023 venivano richieste le seguenti integrazioni:

- 1) Esame bibliografico delle pubblicazioni riguardanti l'epoca storica con particolare riferimento all'epoca medievale ed eventuale posizionamento sulle carte dei nuovi dati che potrebbero emergere;
- 2) integrazione ed elencazione chiara, nonché corretta rappresentazione geografica e planimetrica, delle aree soggette a provvedimenti di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (reperibili presso l'archivio della scrivente e, a partire dal 2004, al link <https://www.sardegna.beniculturali.it/it/466/beni-dichiarati-di-interesse-culturale>) e delle previgenti L. 1089/1939 e D. Lgs 490/1999, nonché delle aree a tutela integrale e condizionata dei Beni paesaggistici normati nel Piano Urbanistico del Comune di Sassari;
- 3) estensione della relazione per la verifica preventiva dell'interesse archeologica (comprensiva di analisi delle fonti archivistiche e bibliografiche, fotointerpretazione e ricognizioni territoriali) al percorso dei cavidotti e all'areale del Battery Pack cluster Sassari e della Stazione Elettrica Fiumesanto;
- 4) quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva.

La richiesta veniva riscontrata con nota prot. 373 del 16.2.2023, agli atti con prot. 2456 del 17.2.2023, e con ulteriore documentazione presentata il 26.6.2023, agli atti con prot. 9809 del 27.6.2023. che, nel presentare il Template GIS di cui al le Linee Guida emanate con D.P.C.M. 14 febbraio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Anno 163°- Numero 88, non necessario in quanto l'incarico venne affidato in data antecedente al 29.4.2022, soddisfa parzialmente i punti 2) e 4), ma non i punti 1) e 2).

Pertanto si elencano di seguito le carenze rilevate nella documentazione esaminata, che dovranno essere integrate, nell'eventualità che venisse superato il parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA:

- Esame bibliografico delle pubblicazioni riguardanti l'epoca storica con particolare riferimento all'epoca medievale ed eventuale posizionamento sulle carte dei nuovi dati che potrebbero emergere;
- integrazione ed elencazione chiara, nonché corretta rappresentazione geografica e planimetrica, delle aree soggette a provvedimenti di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (reperibili presso l'archivio della



scrivente e, a partire dal 2004, al link <https://www.sardegna.beniculturali.it/it/466/beni-dichiarati-di-interesse-culturale>) e delle previgenti L. 1089/1939 e D. Lgs 490/1999, nonché delle aree a tutela

integrale e condizionata dei Beni paesaggistici normati nel Piano Urbanistico del Comune di Sassari;

Considerato quanto enunciato a p. 5 dalla Circolare n. 24/2023 della Direzione Generale ABAP e della Soprintendenza Speciale per il PNRR, come già precisato nella Circolare 11 del 08.03.2022 emanata dagli stessi Uffici, essendo le opere in progetto già ritenute incompatibili con la tutela paesaggistica, al momento si sospendono le ulteriori valutazioni in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della VPIA, pur evidenziando che il progetto rimane comunque soggetto alla disciplina di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, con la conseguenza che, in caso di eventuale superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA (ad es., in caso di rimessione in sede statale alla decisione del Consiglio dei Ministri, o in sede di contenzioso amministrativo, ovvero di non prevalente considerazione della posizione di questo Ministero in sede di conferenza di servizi), potrà essere comunque attivata la procedura di cui all'art. 25, c. 8 e ss. del D.Lgs. 50/2016, ovvero potrà motivatamente essere prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera come previsto dal punto 6.6.1 delle Linee Guida, nell'ambito della diversa ed autonoma procedura di VPIA.

Si specifica inoltre che restano in ogni caso ferme e immutate le previsioni di cui all'art. 25, c. 9 e 11 del D.Lgs. 50/2016, dettagliate al punto 8 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022).

A.3.2 Conclusioni relative al patrimonio archeologico

L'analisi del progetto, del quadro vincolistico e della Carta del Rischio, unita alla conoscenza dei luoghi e ai dati in possesso di questo Ufficio, evidenziano che l'impianto in parola presenti delle forti criticità per la tutela del patrimonio archeologico.

Innanzitutto si deve evidenziare che il posizionamento dell'impianto sia previsto in aree non idonee ai sensi dell'art. 20, c. 8, lett. C-quater dal D. Lgs 199,2021, in quanto ricadenti all'interno dell'area di rispetto di 500 m dai beni culturali, come si evince dal punto A.1.1 della presente relazione.

Quanto rappresentato nella Relazione archeologica e nella presente nota, in particolare ai punti A.1 e A.2, concorre a evidenziare la ricchezza di beni archeologici all'interno delle aree oggetto dei lavori e dell'area vasta. In particolare l'area dell'impianto in oggetto risulta attorniata, e anzi si interpone, rispetto a diversi Nuraghi (Casteddu, Palaonessa, Trobas, Sant'Osanna, Margone, Renuzzu-Pozzo d'Esse, solo per ricordare i più prossimi), che restituiscono un sistema territoriale antico, connotato da un'occupazione capillare dello spazio con una chiara logica di intervisibilità tra i monumenti stessi. Con un allargamento prospettico è possibile ravvisare un paesaggio archeologico di epoca romana, legato allo sfruttamento capillare dell'area, in antico pertica della *Colonia Iulia Turris Libisonis*, e connotato da numerosi piccoli e medi insediamenti, e medievale (villaggi abbandonati di *Nurchi*, *Essola*, *Esse*, *Bionis*, *Sanx* etc.). Quanto brevemente riassunto concorre a inquadrare un territorio densamente popolato in tutte le epoche storiche. Quanto detto è valevole anche per il tracciato del cavidotto, che costeggia e attraversa ad esempio il succitato sito di Nuraghe Renuzzu- Pozzo d'Esse.

Il rischio archeologico del progetto, così come esplicitato al punto A.2.1 della presente nota, può essere considerato medio-alto. L'area in progetto presenta, infatti, un'altissima densità archeologica e si delinea pertanto un forte impatto sul patrimonio archeologico, sia quello noto, caratterizzato dal grande numero di siti archeologici di tutte le epoche e funzioni, sia quello sepolto e non ancora conosciuto, a forte rischio in considerazione della grande estensione degli interventi di scavo previsti. Per questo la realizzazione del parco fotovoltaico in progetto risulta altamente critica, tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del relativo contesto di giacenza come sopra descritto.



Oltre alla tutela diretta dei beni culturali è necessario rappresentare le fortissime interferenze visuali che sarebbero messe in essere dal progetto qualora realizzato. Infatti l'installazione dei pannelli fotovoltaici interromperebbe la continuità funzionale e visiva esistente da sempre tra questi monumenti, presso i quali sono progettati spesso a brevissima distanza, alterandone di conseguenza il relativo contesto di giacenza nelle sue forme naturali fin qui preservatesi con la costruzione di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica le cui strutture nulla hanno di connesso con lo stesso contesto, che genererebbe una alterata percezione degli stessi beni culturali nel loro rapporto funzionale come sopra descritto. Esempio in questo ambito è il caso dei Nuraghi S.Osanna, Trobas e Renuzzu- Pozzo d'Esse, totalmente interposti tra le aree d'impianto.

Per quanto espresso la realizzazione del parco fotovoltaico in progetto risulta altamente critica, tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del patrimonio archeologico dell'area in progetto e del relativo contesto di giacenza come sopra descritto.

ALLEGATO B - AREE FUNZIONALI PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO

B.1 SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a. Indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004:

Le aree di intervento non ricadono direttamente su aree oggetto di decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ma si segnala, nell'area confinante con quella di uno dei campi agrivoltaici, la presenza dell'area tutelata per effetto del vincolo DM 14/01/1966 - Sassari, Porto Ferro, Argentiera e Stintino. Pur non ricadendo direttamente nell'area sopracitata, considerata la contiguità dell'impianto, si evidenzia quanto indicato nel DM *"Riconosciuto che la zona ha notevole interesse pubblico perché, oltre a comporre, con l'abitato di Stintino, un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, costituisce una bellissima serie di quadri naturali, offrendo, nello stesso tempo, un continuo susseguirsi di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze"*.

B.1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004:

L'area a ovest destinata ad accogliere il campo agrivoltaico è contermina, e interferisce in parte, con la fascia di 150 metri dalle sponde del Rio d'Astimini (Sant'Osanna)/Fiume Santo, tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. *c* (*fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*). Anche il cavidotto in progetto attraversa tale area tutelata.

Per quanto riguarda l'art. 142, comma 1, lett. *h* (*zone gravate da usi civici*) si fa presente che alcuni terreni interessati dal progetto, nel Comune di Porto Torres, ricadono in tale fattispecie di beni paesaggistici; le particelle catastali interessate sono le seguenti: Comune di Porto Torres, F. 16 mappali 57, 70, 72, 89, 91, 98, 99, 111, 112 e 114. A sud il sito di progetto è delimitato da terreni coperti da folta vegetazione definiti negli elaborati di progetto come "area boscata", per i quali non risulta verificata presso gli enti competenti l'eventuale inclusione tra le aree coperte da foreste e da boschi tutelate ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera *g*, così come per alcune aree percorse dal fuoco presenti in un tratto di passaggio del cavidotto.

Per quanto riguarda le aree tutelate di cui all'art. 142, co.1, lett. *m* (*zone di interesse archeologico*) del D.Lgs. 42/04: nelle immediate vicinanze sussistono numerose aree tutelate ai sensi di tale articolo all'interno dell'areale ricompreso in un raggio di 3.0 km, alcune a distanza ravvicinata agli impianti, per le quali tuttavia negli elaborati non sono considerate e rappresentate le aree vincolate nella reale estensione. Si riportano le distanze minime dall'impianto in oggetto e opere correlate:

Comune di Sassari

- Nuraghe Pilotta, DM 20/07/1988 diretto e indiretto, a circa 1,50 km a NE della stazione RTN;



- Nuraghe S. Osanna, DM 12/01/1982 (Diretto) e D.M. 02/10/1984 (Indiretto), a circa 360 m a NO dell'area nord d'intervento (il mappale che contiene l'area di vincolo diretto e indiretto confina nel punto più a nord con l'area del campo fotovoltaico);
- Nuraghe Trobas, DM 18/01/1982 diretto, a circa 320 m a O dell'area a nord d'intervento e a circa 430 m a O dell'area a est d'intervento;
- Sito di Mandras (vincolato con DM 28/07/1988 diretto e indiretto), a circa 1,60 km a SE della stazione RTN;
- Loc. Fiume Santo, Giacimento paleontologico, D.D.R. 23/05/2007, a circa 3,40 km a N dell'area nord d'intervento.

Comune di Porto Torres

- Nuraghe Margone, DM 11/01/1984 diretto, a circa 470 m a NE dell'area a nord d'intervento;
- Nuraghe e alcuni ruderi romani Biunisi, DM 18/03/1982 diretto e 15/10/1984 indiretto, a circa 1,65 km a NE dell'area a est d'intervento;
- Nuraghe S. Elena, DM 12/01/1982 diretto e 09/12/1985 indiretto, a circa 1,20 km a N dell'area a nord d'intervento.

B.1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Sardegna è il Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 8 settembre 2006.

Dal punto di vista paesaggistico, i 2 Comuni interessati dall'impianto sono ricompresi interamente all'interno dell'Ambito di paesaggio costiero "n. 14 – Golfo dell'Asinara" del PPR (Artt.14 e 15 delle N.T.A. del P.P.R.).

Per quanto riguarda l'assetto ambientale, il progetto volto alla realizzazione del campo agrivoltaico ricade all'interno delle "aree ad utilizzazione agro-forestale" destinate a "colture erbacee specializzate" (articoli 28,29 e 30 delle NTA).

Si evidenzia che parte del cavidotto risulta conterminare alla "Fascia Costiera" di cui agli artt.19 e 20 delle NTA del PPR.

Per quanto concerne il corso d'acqua Rio D'Astimini/Fiume Santo direttamente interessato dal campo agrivoltaico, è compreso tra i beni paesaggistici di cui agli artt. 17 e 18 delle NTA del PPR. Numerosi sono i corsi d'acqua, non inclusi tra quelli riferibili all'art.143 del D.lgs 42/2004, che verrebbero ricompresi all'interno delle aree dei campi agrivoltaici.

Le aree gravate da usi civici costituiscono oggetto dell'art. 46 delle NTA del PPR.

Parte del cavidotto e stazione RTN ricadono all'interno delle aree servite dal Consorzio di Bonifica della Nurra.

Dal punto di vista urbanistico, i Comuni interessati dal progetto risultano dotati dei seguenti strumenti di pianificazione generale:

- Comune di Sassari: Piano Urbanistico Comunale, adeguato al PPR, adottato in via definitiva con Deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 26/07/2012, sottoposto a verifica di coerenza conclusa con Determinazione del Dir. Gen. n. 3280 del 02/12/2014 e pubblicato sul BURAS n. 58 del 11/12/2014 al quale si sono succedute diverse varianti, alcune delle quali attualmente in itinere.

- Comune di Porto Torres: Piano Regolatore Generale Comunale. Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 19/12/2014 è stato adottato il Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR e al PAI, per il quale, tuttavia, poiché l'iter di approvazione non è stato concluso, sono scadute le misure di salvaguardia di cui all'art 12, comma 3, del DPR 380/2001.

Nel comune di Porto Torres l'area di progetto ricade in zona classificata "E" agricola, disciplinata dall'art 12 delle norme tecniche di attuazione del PRG, nel comune di Sassari l'area di progetto ricade in sottozona classificata "E2" agricola, disciplinata dall'art 45 delle norme tecniche di attuazione del PUC.

B.1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

Come specificato al paragrafo precedente, le aree di progetto rientrano tra le componenti di paesaggio qualificate come "aree ad utilizzazione agro-forestale", di cui agli articoli 28, 29 e 30 delle N.T.A. ("Colture erbacee specializzate"). L'articolo 29 delle NTA prevede in merito a tali aree che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni "vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da



quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso (...)".

Per quanto concerne il fiume Riu Astimini/Fiume Santo direttamente interessato dal campo agrivoltaico, il bene paesaggistico rientra tra gli elementi di cui all' art. 17 (Assetto ambientale. Generalità ed individuazione dei beni paesaggistici), 3° comma, lettera h) (Fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee) delle NTA del PPR: per tali beni paesaggistici si richiama l'art. 18 (Misure di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici con valenza ambientale) delle NTA, che prescrive: "1. I beni paesaggistici di cui all'articolo precedente sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche". Per le aree gravate da usi civici l'art. 46 delle NTA del PPR prevede: "I diritti d'uso dei terreni gravati da usi civici, costituiti sia in forma tradizionale che ai sensi degli artt. 16 e 17 della L. R. 14 marzo 1994, n° 12, qualora incompatibili con le disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale – Norme Tecniche di Attuazione, possono essere esercitati fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, purché non in contrasto con il P.A.I."

In riferimento ai beni paesaggistici dell'Assetto storico Culturale del PPR, alcuni dei quali sembrano essere direttamente interessati dalle opere in progetto, si richiama l'art. 49 – Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale:

"1. Per la categoria di beni paesaggistici di cui all'art. 48, comma 1, lett. a), sino all'adeguamento dei piani urbanistici comunali al P.P.R., si applicano le seguenti prescrizioni:

a) sino all'analitica delimitazione cartografica delle aree, queste non possono essere inferiori ad una fascia di larghezza pari a m. 100 a partire dagli elementi di carattere storico culturale più esterni dell'area medesima;
b) nelle aree è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela".

A tale proposito si precisa che il comune di Sassari è dotato di PUC adeguato al PPR e che per i suddetti beni ricadenti nel territorio comunale di Sassari sono stati definiti e cartografati, nel corso del procedimento di copianificazione per l'adeguamento del PUC, i perimetri di tutela integrale e di tutela condizionata di ciascun bene, con relative norme.

Per quanto riguarda l'ambito territoriale interessato dall'intervento, incluso nella regione storica della Nurra, caratterizzata sin da epoca storica da un sistema territoriale complesso, ancora conservato, basato sull'estrazione mineraria, sull'allevamento e sullo sfruttamento agricolo dei terreni, caratterizzato dai particolari insediamenti rurali sparsi chiamati *cuiles*, si richiama l'art. 59 delle NTA del PPR (*Componenti di paesaggio con valenza storico culturale. Indirizzi: 1. Al fine di tutelare e valorizzare il territorio il P.P.R. individua alcuni sistemi storico-culturali che rappresentano le più significative relazioni sussistenti tra viabilità storica, archeologia ed altre componenti di paesaggio aventi valenza storico culturale, meglio descritti in relazione e schede, e indicati nella Tavola 3: Tali sistemi sono funzionali alla predisposizione di programmi di conservazione e valorizzazione paesaggistica*) che include al 2° comma, al n° 21, il "Sistema del Territorio della Nurra", e ancora in riferimento ai *cuiles*, si richiama l'art.81 delle NTA del PPR (Art. 81 - Insediamenti storici: centri rurali ed elementi sparsi. Rinvio: 1. Per gli insediamenti storici costituiti da centri rurali ed elementi sparsi quali stazzi, medaus, furriadroxius, boddeus, bacili, cuiles, si applicano le disposizioni di cui al titolo II - Assetto storico-culturale).

B.1.1.e. Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

Nei pressi dell'impianto sono presenti numerosi beni paesaggistici di matrice archeologica, individuati nel repertorio 2017 del PPR (artt. 48 e 49 delle Norme Tecniche di Attuazione) e copianificati nel PUC di Sassari con delimitazione analitica dell'area di tutela integrale e di tutela condizionata:

- ad Nord-ovest dell'area nord dell'impianto agrivoltaico, a circa 40 m, è presente il Nuraghe Renuzzu - Pozzo d'Esse (ID PPR 4306 – Scheda PUC Sassari 90064098), entro la cui area di tutela condizionata sembra essere ricompresa la viabilità di impianto interessata dall'interramento del cavidotto, e tale area risulta conterminare all'area di impianto;
- a ovest dell'area nord dell'impianto agrivoltaico, a circa 360 metri, è presente il Nuraghe Sant'Osanna (scheda PUC Sassari 90064128);



- a circa 320 m a O dell'area a nord d'intervento e a circa 430 m a O dell'area a est d'intervento è presente il Nuraghe Trobas (scheda PUC Sassari 90064129);
- ad Nord-ovest dell'area ovest dell'impianto agrivoltaico, a circa 1,80/2,50 km, sono presenti i Nuraghi San Nicola b (ID 4311) e Palaonessa (ID 4299);
- ad Ovest dell'area ovest dell'impianto agrivoltaico, a circa 1,50 km, è presente il nuraghe Maccia de Spina (ID 4288);
- ad Sud-ovest dell'area ovest dell'impianto agrivoltaico, a circa 1,95 km è presente il Sito di Pozzo d'Ussi (nuraghe e strutture di età romana) (ID 4312).

Si evidenzia che parte di uno dei campi fotovoltaici e del cavidotto ricade all'interno del bene paesaggistico d'insieme di cui all'art. 17, comma 3, lett. h), delle NTA (fiumi e torrenti).

Son da segnalare, in territorio di Porto Torres, Stintino e Sassari, a breve distanza dall'impianto, alcune importanti aree SIC ed alcune aree ZPS (ZSC ITB010002 Stagno di Pilo e di Casaraccio; ZPS ITB013012 Stagno di Pilo, Casaraccio e Saline di Stintino; SIC ITB013051 Dall'isola dell'Asinara all'Argentiera; ZSC ITB010043 Coste e Isolette a Nord Ovest della Sardegna).

E' da segnalare inoltre nell'area di intervento e nelle aree circostanti la presenza di numerosi antichi *cuiles* con annessi rurali (recinti delimitati da muri a secco, ecc.), alcuni allo stato di rudere, altri ancora in uso, che rientrano nella categoria definita nel PPR *Insedimenti storici: centri rurali ed elementi sparsi*. Alcuni dei cuiles sono stati oggetto di individuazione nel PUC del Comune di Sassari, con compilazione di specifiche schede.

Inoltre, come riportato negli elaborati progettuali, le aree interessate dal progetto della Stazione Utente, nonché di parte del tracciato dei cavidotti, sono ricomprese all'interno di terreni agricoli gestiti dal Consorzio di Bonifica della Nurra, pertanto risultano non idonee al posizionamento di impianti da fonti rinnovabili ai sensi della DGR n. 59/90 del 27.11.2020 (Allegato B, Tabella 1 aree non idonee).

B.1.2. Beni architettonici

B.1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

Nelle aree oggetto di intervento e in quelle immediatamente contermini non sussistono beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45).

B.1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004:

Si segnala la presenza dei ruderi della chiesa campestre Sant'Elena di Esse a circa 50 m dall'area nord oggetto d'intervento (all'interno della stessa area di tutela integrale del Nuraghe Renuzzu-Pozzo d'Esse), e poco più distante dei ruderi della Ecclesia Bionis.

A brevissima distanza da tale area, poco più a nord rispetto alla chiesa di Sant'Elena di Esse, a circa 450 metri dall'impianto agrivoltaico, è ancora presente un tratto del vecchio tracciato ferroviario, realizzato nel 1912, che collegava la miniera di materiale ferroso di Canaglia all'area portuale di Porto Torres.

Non lontano dall'area ovest dell'impianto (a circa 3,80 Km) si segnalano anche le strutture minerarie ottocentesche e il villaggio di Canaglia, con la chiesetta di Santa Barbara.

Inoltre a nord dell'area ovest dell'impianto, su un rilievo collinare, si trova uno dei maggiori sbarramenti in Sardegna della seconda guerra mondiale, con numerose postazioni fortificate per l'artiglieria e per l'avvistamento.

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

B.2.1. Beni paesaggistici e architettonici

B.2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA (intervisibilità, etc.), con riferimento anche alla qualità architettonica, e alla compatibilità con i beni architettonici:

Come descritto in premessa, il progetto in esame prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico, diviso in tre settori non contigui, e delle relative opere di connessione ad una nuova stazione elettrica di smistamento, su una superficie di 43 ettari in agro, nei Comuni di Sassari e Porto Torres, nella regione storica della Nurra, il



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

cui sistema territoriale è individuato dal PPR tra le Componenti di paesaggio con valenza storico-culturale (“... sistemi storico-culturali che rappresentano le più significative relazioni sussistenti tra viabilità storica, archeologia ed altre componenti di paesaggio aventi valenza storico culturale ...”): l’impianto si collocherebbe dunque in modo frammentario all’interno di un paesaggio agropastorale, storico-culturale e identitario di indubbio pregio paesaggistico, tra rilievi collinari e valli percorse da numerosi corsi d’acqua, ricco di importanti esempi dell’architettura rurale storica (i *cuiles* ottocenteschi), segnato dai muri a secco e denso di emergenze archeologiche e architettoniche di varie epoche, alcune delle quali sarebbero anche in diretto rapporto con le distese di pannelli fotovoltaici e con gli stridenti volumi prefabbricati delle cabine di campo e delle cabine collettore. E’ evidente a chiunque abbia conoscenza dei luoghi (anche in assenza delle opportune simulazioni che sarebbe stato necessario produrre nel progetto) il rapporto di intervisibilità ed il forte impatto che tale distesa di elementi tecnologici (comprensivi di recinzioni, prefabbricati vari, pali per impianto di illuminazione e antrintrusione, ecc.), del tutto incongrui e dissonanti rispetto al paesaggio rurale, culturale, archeologico e marcatamente identitario, determinerebbe sull’ambito paesaggistico descritto e sul patrimonio culturale, prioritariamente su quello a diretto contatto con essi, che avrebbe l’impianto come sfondo visuale e come area di contesto, ma anche su quello presente nelle aree limitrofe o prossime (i tanti beni archeologici, i suggestivi ruderi della Chiesa di Sant’Elena d’Esse, il vecchio tracciato ferroviario della Miniera di Canaglia, i tradizionali *cuiles* con i resti di recinti in pietrame a secco, etc.), che con tali elementi verrebbe a confrontarsi nelle visuali panoramiche dell’intorno godibili dagli stessi beni culturali e dai molti punti panoramici accessibili al pubblico che si affacciano su ampie estensioni del territorio descritto.

Il patrimonio culturale che connota il paesaggio è intrinsecamente legato all’uso storico delle ricchezze naturali del luogo: la presenza dell’area occupata per ettari da moduli fotovoltaici, determinerebbe la soluzione di continuità e la frammentazione dell’articolato sistema di relazioni spaziali e funzionali fra i vari beni culturali e identitari, e soprattutto fra i tanti nuraghi inclusi tra le aree di intervento, sistema di relazioni che nei secoli è stato impresso nel paesaggio e che nella conformazione attuale di questa parte di territorio è ancora chiaramente leggibile. La presenza dei tanti beni culturali rende questa porzione di territorio straordinariamente complessa dal punto di vista paesaggistico, per l’interrelazione tra gli elementi naturali presenti (il fiume, la pianura fertile), lo sviluppo della civiltà e l’azione antropica. La realizzazione dell’impianto potrebbe interferire con la continuità funzionale e visiva esistente da sempre tra questi monumenti, e alterare di conseguenza il relativo contesto di giacenza nelle sue forme naturali fin qui preservatesi. E tale effetto non può certamente considerarsi attenuato dalle previste opere di mitigazione, che con il rigido e innaturale schema di filari arbustivi o alberati accentuerebbe la frammentazione e schermerebbe il sistema di collegamento visuale tra i nuraghi presenti nell’area, ricercato e voluto nella stessa collocazione dei monumenti archeologici.

La realizzazione delle opere in progetto determinerebbe anche la sottrazione di elementi che contribuiscono a caratterizzare marcatamente il paesaggio e comporterebbero inevitabilmente la rimozione di muri a secco, elementi dal valore storico-identitario che delimitano le tanche e le strade, e di siepi e arbusti della macchia mediterranea presenti lungo i bordi stradali, lungo i confini e nei campi sui quali dovrebbe essere collocato l’impianto. Tale aspetto non è stato peraltro considerato nel progetto e non si chiarisce quali interventi siano previsti per i muri a secco che delimitano attualmente le aree di impianto, posizionati sulle stesse linee di confine in cui è prevista l’installazione delle recinzioni e la piantumazione della fascia di mitigazione.

Insieme agli effetti negativi evidenziati per il già esteso impianto in esame si deve considerare l’effetto cumulativo che deriverebbe dalla realizzazione nello stesso ambito territoriale dei molti altri impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile di vario tipo attualmente proposti da altre Società, o anche facenti capo alla stessa ditta, che determinerebbero la configurazione di una uniforme superficie di strutture impiantistiche sovrapposta al paesaggio attuale, con effetto devastante sul territorio in esame e con il risultato della sostituzione dell’attuale paesaggio agropastorale e culturale, dalla forte connotazione locale, con un omologato paesaggio industriale. La realizzazione di tutti gli impianti previsti, sommati a quelli già esistenti, determinerebbe un effetto moltiplicativo degli impatti gravanti sull’area, estremamente invasivo nella percezione del paesaggio, con alterazione del sistema territoriale della Nurra riconosciuto quale componente paesaggistica di valore storico-culturale del paesaggio sardo, con compromissione di quei valori d’insieme che il PPR intende preservare e valorizzare. Non si può inoltre non considerare l’incidenza sul contesto che può essere determinata anche dai volumi delle cabine di campo e collettore, della Stazione storage di 3.600 mq di superficie, della Stazione Elettrica di smistamento, costituiti tutti da elementi prefabbricati, che appaiono del



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant’Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

tutto privi di qualità architettonica e di obiettivi progettuali di inserimento o adeguamento al contesto e di adeguate opere di mitigazione, anche in relazione a quanto prescritto sia nelle NTA dei piani urbanistici che nelle NTA del PPR per la realizzazione di nuovi volumi.

I sistemi di compensazione e mitigazione proposti in progetto non sono peraltro in alcun modo sufficienti a ridurre gli effetti sopra descritti, ed anzi possono costituire essi stessi elementi di disturbo visuale e di artificializzazione del contesto naturale e rurale, come sopra già osservato.

Per quanto non siano illustrate e descritte nel progetto le opere da realizzare nell'area dell'impianto che ricade sulla fascia dei 150 metri dalle sponde del Rio D'Astimini/Fiume Santo, bene paesaggistico tutelato ai sensi dell'art.142, 1° comma, lettera c) del D.lgs 42/2004, è evidente che su tale area tutelata non è ammissibile l'installazione di pannelli fotovoltaici, ma neanche la realizzazione di recinzioni, di impianti vari di videosorveglianza, illuminazione, ecc, né la modifica dell'attuale vegetazione, tutte opere che altererebbero lo stato dei luoghi e dovrebbero essere comunque sottoposte ad autorizzazione paesaggistica con adeguati elaborati di dettaglio. Le stesse opere di interrimento dei cavidotti e le opere necessarie a risolvere le interferenze per il superamento del corso d'acqua dovrebbero essere puntualmente localizzate e descritte affinché sia possibile accertare che l'intervento non interessi la vegetazione ripariale esistente e non apporti modifiche in grado di incidere negativamente sullo stato dei luoghi. Tale osservazione deve essere estesa anche al bene paesaggistico dell'Assetto storico-culturale del PPR (art.143 del D.lgs 42/2004) costituito dal Nuraghe Renuzzu, per il quale l'area di tutela condizionata delimitata e cartografata nel PUC del comune di Sassari (non considerata e non illustrata in nessun elaborato di progetto), sembra coincidere con il limite di uno dei campi agrivoltaici, limite al quale si addossa anche una cabina collettore e lungo il quale è prevista l'installazione della recinzione con cancello di ingresso. Non potrebbe essere ritenuta ammissibile la realizzazione di tali opere sul perimetro dell'area di tutela, fermo restando che la diretta prossimità di tali opere, e del campo fotovoltaico, costituirebbe comunque per i beni culturali interessati (Nuraghe Renuzzu e ruderi della Chiesa di sant'Elena di Esse) un elemento di forte dissonanza e di completa alterazione del contesto, ne precluderebbe la visibilità e la fruibilità e ne svilirebbe lo stesso valore culturale.

E ancora non è ammissibile la realizzazione delle opere descritte su beni paesaggistici di cui all'art.142, 1° comma, lettera h) del D.lgs 42/2004 (zone gravate da usi civici).

Le opere in progetto contrastano inoltre, oltre che con le norme di tutela di cui al D.lgs 42/2004, con le Norme di Attuazione del P.P.R, in particolare in riferimento a tutti gli articoli richiamati nel precedente paragrafo B.1.1.d, relativi alle componenti di paesaggio con valenza ambientale e al sistema territoriale con valenza storico-culturale, ai beni paesaggistici ambientali e storico-culturali, agli usi civici, alle aree gestite dal Consorzio di Bonifica della Nurra, tutti ambiti sui quali l'impianto in esame interferirebbe.

Oltre alle interferenze dirette con aree tutelate che rende non idonea la localizzazione dell'impianto, si deve considerare, quale ulteriore fattore che determina la non idoneità della localizzazione proposta, la prossimità con diversi altri beni a vario titolo tutelati e le interferenze delle distese di elementi tecnologici incongrui sulla visuali percepibili dai beni stessi o verso essi, che renderebbero distopica la stessa percezione e interpretazione dei contesti paesaggistici e culturali: la "Fascia costiera", individuata dal PPR come bene paesaggistico d'insieme; l'area di Porto Ferro, Argentiera e Stintino, dichiarata ai sensi dell'art.136 del D.lgs 42/2004 di notevole interesse pubblico tramite DM 14/01/1966, per la quale si ravvisa la forte criticità, determinata dall'inserimento dei campi agrivoltaici nel sistema dei con visivi verso la pianura, come deducibile anche dalla documentazione di progetto, e dall'interferenza con i "bellissimi quadri naturali" godibili dal "continuo susseguirsi di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze", come evidenzia il Decreto; i numerosi beni archeologici e architettonici, tutelati ai sensi della Parte II del D.lgs 42/2004, presenti nel raggio di soli 700 metri dai campi agrivoltaici e dalle relative opere di connessione (vedi Delibera G.R. N. 59/90 del 27.11.2020).

B.2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere:

Si rileva che nel corso degli ultimi mesi sono pervenute numerose istanze relative alla realizzazione nel contesto di riferimento di centrali fotovoltaiche ed eoliche di grandi dimensioni, attualmente in corso di istruttoria di V.I.A. ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006, o sottoposte a Procedimento per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi della L.R. n. 2/2021 e della Delib. G. R. n. 11/75 del 2021. Alcune di queste, di seguito elencate, risultano limitrofe e contermini rispetto all'impianto



fotovoltaico in progetto: ID VIP 9097 (questo, denominato "Nurra 1" sarebbe contermina all'area ovest e condividerebbe con quello in esame la stazione elettrica e parte dei cavidotti), ID VIP 8958, ID VIP 8959, ID VIP 9312, ID VIP 8106. Le aree occupate da tali impianti sono rappresentate nelle integrazioni prodotte dal proponente. La realizzazione complessiva di tutti gli impianti, come verificabile negli elaborati integrativi, produrrebbe effetti facilmente immaginabili di profonda e irreversibile alterazione dei caratteri paesaggistici descritti, con un impatto paesaggistico complessivo che muterebbe definitivamente le caratteristiche dei luoghi.

B.2.1.c. Attestazione della conformità della Relazione Paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005.

La relazione paesaggistica, corredata degli elaborati grafici di progetto, non è conforme al D.P.C.M. 12/12/2005 e non può considerarsi sufficiente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. La Relazione prodotta contiene generiche indicazioni riguardo alle norme di tutela e al Piano Paesaggistico, viene effettuata una superficiale analisi del territorio interessato senza alcuna ricognizione delle reali caratteristiche paesaggistiche dei luoghi interessati dalle opere, non è stata effettuata la necessaria e completa analisi della situazione vincolistica né sotto il profilo della tutela paesaggistica né sotto il profilo della tutela ai sensi della Parte II del D.lgs 42/2004, e non sono analizzati tutti i vincoli da Piano Paesaggistico, né tantomeno si dà conto dell'incidenza diretta di parte delle opere sui beni paesaggistici interessati, né dell'impatto delle opere stesse con i beni paesaggistici e culturali anche molto prossimi alle aree di impianto né con quelli che sono in rapporto visuale diretto con i campi agrivoltaici. Sono ignorati i beni paesaggistici dell'Assetto Storico Culturale del PPR, sono ignorate le perimetrazioni delle aree di tutela integrale e di tutela condizionata effettuate nel corso dell'adeguamento del PUC del Comune di Sassari al PPR. Non si considerano, ai fini della dimostrazione della compatibilità paesaggistica, tutte le opere in progetto: nella Relazione si afferma apoditticamente la compatibilità dei campi agrivoltaici con il contesto rurale, ma non sono considerate tutte le opere connesse, in particolare le cabine di sottocampo e le cabine collettore (una di queste fronteggia il nuraghe Renuzzu), la cabina di consegna, la Stazione Storage e la Stazione Elettrica Terna di smistamento. Non viene analizzato il progetto in relazione agli effetti cumulativi derivati dalla situazione in divenire dei territori della Nurra (in special modo agli impianti contermini in corso di valutazione), tale aspetto è stato inserito negli elaborati integrativi solo a seguito delle osservazioni della RAS. Inoltre tra le fotosimulazioni prodotte non risultano visuali dai beni culturali e paesaggistici presenti in prossimità dell'impianto e in posizioni rilevate con ampia visibilità sull'impianto stesso, né dai punti di vista accessibili al pubblico, ad esempio dai crinali del rilievo al centro delle tre aree o dalle postazioni militari che dominano l'area ovest di impianto. Si sarebbe dovuto tenere conto inoltre delle visuali godibili dall'ambito di notevole interesse pubblico di cui al DM 14/01/1966 "...quadri naturali e punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze".

Si segnala in particolare che non sono illustrati e rappresentati gli interventi che ricadrebbero all'interno della fascia tutelata di 150 metri dal Rio D'Astimini/Fiume Santo o ricadono all'interno (o in aderenza) all'area di tutela condizionata del Nuraghe Renuzzu, che devono essere sottoposte ad autorizzazione paesaggistica anche quando riguardino solo opere di modifica della vegetazione finalizzate all'interramento dei cavidotti, e ancor più quando sia prevista la collocazione di elementi fotovoltaici o la installazione di recinzioni, impianti antintrusione e di videosorveglianza, piantumazione di nuove essenze vegetali, ecc.

B.2.1.d. Verifica della completezza della documentazione

La documentazione risulta carente degli elaborati necessari per le verifiche di competenza di questo Ufficio, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- elaborati di dettaglio delle opere previste nei settori dei campi fotovoltaici che interessano direttamente beni paesaggistici, quali la fascia tutelata di 150 metri dal Rio D'Astimini/Fiume Santo o l'area di tutela condizionata del Nuraghe Renuzzu, o che sono previste in aderenza ai perimetri di tali beni, anche quando riguardino solo opere di modifica della vegetazione finalizzate all'interramento dei cavidotti, e ancor più quando sia prevista la collocazione di elementi fotovoltaici o la installazione di recinzioni, impianti antintrusione e di videosorveglianza, piantumazione di nuove essenze vegetali, ecc;
- individuazione e documentazione fotografica di tutti i beni paesaggistici e dei beni culturali direttamente interessati dalle aree di impianto e da tutte le opere connesse e degli stessi beni presenti a distanza di almeno tre Km dalle aree di intervento o comunque in rapporto visuale con tali aree, comprensive delle aree di installazione della Stazione Storage e della SE Terna di smistamento;



- simulazioni fotografiche di tutte le aree di intervento, comprensive di tutte le opere previste (cabine, recinzioni, palificazioni per gli impianti, ecc.) dai beni paesaggistici e culturali o verso i beni stessi e dai punti di visuale pubblica in posizioni rilevate, riferite al singolo impianto in progetto e all'impatto cumulativo con altri impianti esistenti o in procedura di approvazione;
- individuazione e illustrazione, comprensiva di documentazione fotografica, di tutti i tratti di muri a secco da rimuovere o comunque interessati dalle opere in progetto (sovrapposizione di recinzioni, ecc.), con eventuale illustrazione delle modalità di rimozione e messa in sicurezza dei tratti da conservare;
- individuazione e documentazione fotografica degli insediamenti rurali presenti all'interno o in prossimità dell'area di impianto, con particolare riguardo a cuiles, recinti, ecc. e agli insediamenti ricompresi all'interno delle aree di progetto;
- dati GIS per l'individuazione dell'intervento proposto.

Nonostante le notevoli carenze evidenziate si può comunque procedere all'espressione del parere di competenza sulla base della puntuale conoscenza dei luoghi.

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Per le considerazioni e le valutazioni esplicitate nelle specifiche istruttorie relative alla tutela dei beni archeologici e alla tutela dei beni paesaggistici e architettonici, si ritiene che l'area prescelta per la realizzazione delle opere non sia idonea sotto il profilo della tutela dei beni culturali e del contesto paesaggistico; pertanto questa Soprintendenza esprime parere contrario in merito alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto presentato.

Segreteria tecnica PNRR: SS - DS

Referente per la tutela del patrimonio archeologico
dott.: Gianluigi Marras

Referenti per la tutela del patrimonio architettonico
e paesaggistico
arch. Francesca Frassetto; arch. Sergio Cappai

Il Soprintendente
Prof. Arch. Bruno Billeci
Firmato digitalmente



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

A
Energia Pulita Italiana S.r.l.
energiapulitaitaliana@pecimprese.it

OGGETTO: [ID8399]. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Sassari 3", della potenza di 28 MW e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel territorio dei comuni di Sassari (SS) e Porto Torres (SS), in località "Strada vicinale Santa Giusta", proponente Energia Pulita Italiana Srl. Istanza di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016), come prevista dall'art. 1, comma g-ter, d. lgs 152/2006. Richiesta integrazioni.

In riferimento alla nota di codesta Società inviata via PEC il 21.12.2022 e agli atti della scrivente Soprintendenza con prot. 824 del 17.1.2023, con cui si presenta istanza per la verifica preventiva ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, esaminati gli elaborati presentati, si comunica quanto segue.

La documentazione, redatta correttamente dagli archeologi incaricati dott. Pier Tonio Pinna e dott.ssa Antonella Unali (in possesso dei requisiti di legge), coadiuvati dal rilevatore dott.ssa Maria Antonietta Demurtas, non segue le Linee Guida emanate con D.P.C.M. 14 febbraio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Anno 163°- Numero 88, in quanto l'incarico venne affidato in data antecedente al 29.4.2022, e risulta parzialmente incompleta.

Dall'esame della documentazione suddetta infatti si rileva che:

- la ricerca bibliografica tiene conto delle pubblicazioni esistenti per il territorio oggetto dell'intervento soprattutto per le fasi pre- e protostoriche, mentre non considera le pubblicazioni relative agli insediamenti di epoca medievale (si vedano, a puro titolo esemplificativo: Canu et al. 2002, Insediamenti e viabilità di epoca medievale nelle curatorie di Romangia e Montes, Flumenargia, Coros e Figulinas, Nurra e Ulumetu, in La civiltà giudiciale in Sardegna nei secoli XI-XIII: Fonti e Documenti Scritti. Atti del convegno nazionale, Sassari, Aula magna dell'Università, 16-17 marzo 2001, Usini, Chiesa di Santa Croce, 18 marzo 2001, pp. 395-423; Milanese et al. 2010, I villaggi medievali abbandonati della Curatoria di Flumenargia, in La Basilica di San Gavino a Porto Torres: teorie a confronto. Atti del Convegno di Studi: Porto Torres, Sala Gonario 21 dicembre 2008, pp. 37-49);
- è stata effettuata la ricerca nell'archivio di questa Soprintendenza;
- la situazione vincolistica (vincoli ministeriali e perimetri del PUC di Sassari) non appare ben illustrata: non sono infatti presenti tutti i monumenti e le aree soggette a provvedimenti di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (già L. 1089/1939 e del D. Lgs 490/1999) né la segnalazione delle aree di tutela integrale e condizionata del PUC di Sassari;
- non sono analizzati il percorso dei cavidotti elettrici né l'areale del Battery Pack cluster Sassari e della Stazione Elettrica Fiumesanto, aree di intervento presenti negli elaborati SASSARI3-IAR1.1- Sintesi non tecnica SASSARI3-PDT02- Inquadramento territoriale su CTR;
- è stata effettuata l'analisi fotointerpretativa;



- le ricognizioni effettuate appaiono ben documentate.

Tutto ciò premesso, si chiede di integrare la Relazione archeologica approfondendo i seguenti punti:

- 1) Esame bibliografico delle pubblicazioni riguardanti l'epoca storica con particolare riferimento all'epoca medievale ed eventuale posizionamento sulle carte dei nuovi dati che potrebbero emergere;
- 2) integrazione ed elencazione chiara, nonché corretta rappresentazione geografica e planimetrica, delle aree soggette a provvedimenti di tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 (reperibili presso l'archivio della scrivente e, a partire dal 2004, al link <https://www.sardegna.beniculturali.it/it/466/beni-dichiarati-di-interesse-culturale>) e delle previgenti L. 1089/1939 e D. Lgs 490/1999, nonché delle aree a tutela integrale e condizionata dei Beni paesaggistici normati nel Piano Urbanistico del Comune di Sassari;
- 3) estensione della relazione per la verifica preventiva dell'interesse archeologica (comprensiva di analisi delle fonti archivistiche e bibliografiche, fotointerpretazione e ricognizioni territoriali) al percorso dei cavidotti e all'areale del Battery Pack cluster Sassari e della Stazione Elettrica Fiumesanto;
- 4) quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva.

Per le integrazioni richieste ai punti 1)-3) dovrà essere considerato un buffer di 1500 m rispetto all'impianto e di 400 m da ogni lato del cavidotto.

Si comunica altresì che i termini sono sospesi fino alla ricezione delle integrazioni richieste.

Il Funzionario archeologo responsabili del territorio comunale di Sassari è il dott. Gianluigi Marras (mail gianluigi.marras@cultura.gov.it), cui rivolgersi per chiarimenti e informazioni.

GiM

Il Soprintendente
Prof. Arch. Bruno Billeci
firmato digitalmente





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto:

[ID_VIP: 8399] Comuni di SASSARI e PORTO TORRES (SS)

Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "Sassari 3" della potenza di 28 MW e delle relative opere di connessione alla RTN.

Proponente: Repsol Venosa S.r.l.

Procedura: Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006.

Richiesta di parere e contributi: prot. SSPNRR n. 17502 del 14.08.2023

Parere endoprocedimentale: prot. SABAP-SS n. 17181 del 22.11.2023 (ns. prot. n. 27539/2023)

Contributo istruttorio.

In riferimento all'oggetto, visto il parere della competente Soprintendenza, esaminata la documentazione inerente e le successive integrazioni pubblicate sul sito web del MASE, ivi compreso il Documento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (nel prosieguo DVPIA), per quanto di competenza, si concorda con il suddetto parere endoprocedimentale dell'Ufficio periferico e si specifica quanto segue.

CONSIDERATO che il progetto si inserisce all'interno di un più ampio comparto territoriale caratterizzato da numerose attestazioni archeologiche, anche di carattere monumentale, e in particolare che nell'area buffer di 500 m insistono almeno 3 nuraghe tutelati ai sensi della Parte II e della Parte III del D.Lgs. n. 42/2004, come dettagliato dalla stessa Soprintendenza;

CONSIDERATO, inoltre, che, sulla base della documentazione archeologica prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 1, c. 2 dell'Allegato I. 8 al D.Lgs. n. 36/2023 e delle ulteriori considerazioni e chiarimenti avanzati dalla Soprintendenza si ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico qualificato nelle aree oggetto di progettazione;

RITENUTO, pertanto, l'intervento assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa del progetto per gli effetti significativi, diretti e indiretti, sul patrimonio culturale e sul paesaggio;

Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 10, come meglio precisato nel presente parere.

Il funzionario archeologo
dott. Federica Pitzalis (federica.pitzalis@cultura.gov.it)
Federica Pitzalis 2023.11.29 15:49:34
+01'00'

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO II
arch. Laura Moro

moro laura
Ministero della Cultura
29.11.2023 18:15:10
GMT+01:00





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: **[ID VIP: 8399] Sassari e Porto Torres (SS), località "Strada vicinale Santa Giusta"** - Progetto di realizzazione di un parco agrivoltaico di potenza nominale pari a 28 MW, denominato "Sassari 3" e relative opere connesse.

Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – VIA - PNIEC

Proponente: Energia Pulita Italiana S.r.l.

Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 7163 del 20/12/2022, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con nota prot. n. 17181 del 22/11/2022 e a seguito di disamina delle integrazioni documentali sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, si concorda con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza, considerato che in prossimità dell'impianto sono presenti beni architettonici di interesse culturale a distanza molto ravvicinata dall'impianto, tale da determinare importanti interferenze visive.

Il funzionario responsabile della U.O.1

Arch. Irene De Simone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III

Arch. Esmeralda Valente

Firmato digitalmente da

Esmeralda VALENTE

O = MINISTERO DELLA
CULTURA
C = IT

